

La Corte Costituzionale ha dato torto al Pretore di Trinitapoli.

LO STATUTO DEI LAVORATORI NON SI TOCCA!

La Corte Costituzionale, respingendo l'ordinanza con cui il Pretore di Trinitapoli dr. Ernesto Schiralli aveva ritenuto illegittimo e anticostituzionale lo **STATUTO** dei lavoratori, ha fatto finalmente giustizia.

Come già altre volte avevamo **DENUNCIATO**, nel mandamento di Trinitapoli si era creata una situazione che è ancora oggi insostenibile.

Sicuri dell'impunità derivante dalla inapplicabilità nella zona delle norme dello **STATUTO** i grossi agrari hanno fatto i propri comodi violando sistematicamente le leggi sul lavoro.

La conseguenza è stata che a Trinitapoli, i lavoratori sono andati sotto processo anche contro il parere dei Carabinieri, mentre dall'altra parte si stanno lasciando prescrivere i processi in cui sono imputati i padroni **De Martino Norante** e ciò nonostante continue denunce

ADESSO BASTA!

ORA LO STATUTO DEI LAVORATORI È LEGGE DELLO STATO ANCHE A TRINITAPOLI.

La Camera Confederale del Lavoro e la Federbraccianti CGIL della provincia di Foggia particolarmente fiere di questa che è una vittoria di civiltà e di progresso e che riguarda tutta la classe operaia, chiede che anche a Trinitapoli venga finalmente fatta giustizia contro le prepotenze degli agrari capeggiati dai De Martino Norante.

Lavoratori, braccianti agricoli,

da questa vittoria dobbiamo trarre nuova forza per imporre agli agrari il rispetto delle leggi sul lavoro, per andare avanti contro ogni forma di prepotenza e di intimidazione, sulla via della libertà e del progresso tracciata dalla Costituzione Repubblicana ed antifascista.

La Camera confederale del Lavoro C.G.I.L.

La Federbraccianti C.G.I.L. della provincia di Foggia

«Attuare la Costituzione significa soprattutto attuare il principio di eguaglianza.

Nella mancata realizzazione dei principi di eguaglianza è il malcontento a cui si alimentano certe nostalgie.

In fondo, la nostalgia del passato, di un passato come quello fascista, non può sopravvivere che là dove il presente si dimostra insufficiente a risolvere i problemi.

Nei non avveduti, un senso di scontentezza può portare a vagheggiare un regime diverso da quello della libertà e della democrazia».

Prof. Franco Bonifacio
Presidente della Corte Costituzionale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Avv. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 19 e 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 14 novembre 1970 dal pretore di Milano nella causa di lavoro tra il Sindacato italiano autonomo lavoratori telefonici di prima categoria e la SIP, iscritta al n. 42 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 74 del 24 marzo 1971;

2) ordinanza emessa il 7 luglio 1971 dal pretore di Pompei nella causa di lavoro vertente tra Gallo Alfonso, nella qualità di segretario provinciale della FILLEA-CGIL, e Palomba Francesco, iscritta al n. 391 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 304 del 1° dicembre 1971;

3) ordinanza emessa il 4 agosto 1971 dal pretore di Roma nella causa di lavoro vertente tra la Confederazione d'Intesa sindacale tra ingegneri e architetti e la società Selenia, iscritta al n. 405 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 311 del 9 dicembre 1971;

4) ordinanza emessa il 4 ottobre 1971 dal pretore di Bressanone nella causa di lavoro vertente tra il Sindacato autonomo alto-atesino e la ditta Gruenig, iscritta al n. 424 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 4 del 5 gennaio 1972;

5) ordinanza emessa il 20 settembre 1971 dal pretore di Padova in due cause di lavoro vertenti tra il Sindacato autonomo SALTAE e l'Hotel Universal, l'Hotel Trieste ed altri alberghi di Abano Terme, iscritte ai nn. 453 e 454 del registro ordinanze 1971 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 23 del 26 gennaio 1972;

6) ordinanza emessa l'8 ottobre 1971 dal pretore di Torino nella causa di lavoro vertente tra la Federazione autonoma italiana sindacati autoferrotranvieri e l'Azienda tranvie municipali di Torino, iscritta al n. 480 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 37 del 9 febbraio 1972;

7) ordinanza emessa il 17 febbraio 1972 dal tribunale di Pavia nella causa di lavoro vertente tra la società Korting italiana e Formisano Michele ed altri, iscritta al n. 96 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 110 del 26 aprile 1972;

8) ordinanza emessa il 26 febbraio 1972 dal pretore di Torino nella causa di lavoro vertente tra l'Unione provinciale del lavoro della CISNAL, il Sindacato provinciale autoferrotranvieri aderente alla CISNAL e l'Azienda tranvie municipali di Torino, iscritta al n. 215 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 180 del 12 luglio 1972;

9) ordinanza emessa il 22 luglio 1972 dal pretore di Trinitapoli nella causa di lavoro vertente tra la Camera del lavoro provinciale di Foggia ed altri e l'Azienda agricola « De Martino Norante Luciano e Giulio », iscritta al n. 407 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 48 del 21 febbraio 1973;

10) ordinanza emessa il 10 novembre 1972 dal pretore di Oristano nella causa di lavoro vertente tra Sanna Antonio e la società Ondulor, iscritta al n. 39 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 81 del 28 marzo 1973;

11) ordinanza emessa il 21 febbraio 1973 dal tribunale di Milano nella causa di lavoro vertente tra le società Riunione Adriatica di Sicurtà e Assicuratrice Italiana, con l'intervento dell'Associazione nazionale tra le imprese assicuratrici, e l'ASSI.R.A.S. — Associazione italiana tra assicuratori per un rinnovamento di azione sindacale —, iscritta al n. 255 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 205 dell'8 agosto 1973.

Visti gli atti di costituzione di Formisano Michele ed altri, dell'Azienda agricola « De Martino » e dell'ASSI.R.A.S., e d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 18 dicembre 1973 il Giudice relatore Edoardo Volterra;

uditi l'avv. Giovanni Cassandro, per l'Azienda agricola « De Martino », l'avv. Maria Luisa Zavattaro Ardizzi, per l'ASSI.R.A.S., ed il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto:

1. — Nel corso del procedimento vertente tra il FUNTEL (Sindacato italiano autonomo lavoratori telefonici di I categoria) e la SIP ed avente ad oggetto la mancata concessione dei permessi nonché la denegata messa a disposizione dei locali di cui agli artt. 23 e 27 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il pretore di Milano, con ordinanza emessa il 14 novembre 1970, dopo aver rilevato che la resistente poneva a giustificazione della sua posizione la circostanza che il FUNTEL non rientrava nelle « confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale » (essendo pacifico che non rientrasse tra i firmatari dei contratti di lavoro applicati nella unità produttiva SIP di Milano) ai sensi della lett. a dell'art. 19 legge 20 maggio 1970, n. 300, sollevava questione di legittimità

costituzionale della medesima lett. *a* del predetto art. 19, in riferimento all'art. 39 della Costituzione.

Il giudice *a quo* ha osservato che lo Statuto dei lavoratori, nella lettera *a* dell'art. 19, attribuisce la possibilità di costituire rappresentanze sindacali aziendali soltanto alle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Secondo il pretore, questa disposizione non può non essere intesa nel senso che soltanto le associazioni già esistenti e con maggior seguito tra i lavoratori possano usufruire dei diritti conferiti con lo Statuto stesso (artt. 19, 23, 27).

Questa interpretazione sancirebbe una posizione di assoluta preminenza per le centrali sindacali più forti, costituendo in loro favore una situazione di monopolio rappresentativo. Essa non consentirebbe a gruppi sindacali « in fusione » di godere dei diritti riconosciuti a quelli già costituiti, « confinandoli in un ghetto dal quale è difficile possano uscire, tenuto conto delle minori possibilità di proselitismo e di azione all'interno delle unità produttive loro concesso ».

Una situazione del genere, oltreché in contrasto con la Costituzione, sarebbe anche priva di realismo in quanto tenderebbe a bloccare il processo di associazione sindacale intorno ad alcune organizzazioni esistenti, laddove la natura fluida e multiforme dell'attività stessa, per la sua essenza, si sottrarrebbe continuamente agli schemi precostituiti, superandoli nella ricerca di forme nuove per contenuto, strumenti di lotta, ricerca del consenso ed identificazione degli obiettivi.

2. — L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*. E' intervenuto dinanzi alla Corte costituzionale il Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.

L'Avvocatura deduce la infondatezza della proposta questione: la piena libertà di organizzazione sindacale, proclamata dal primo comma dell'art. 39 Cost., sarebbe assicurata dal titolo II della stessa legge n. 300 del 1970 e particolarmente dall'art. 14, per il quale il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale, è garantito a tutti i lavoratori all'interno dei luoghi di lavoro. La sola limitazione del principio così affermato sarebbe costituita dall'art. 17 che fa divieto ai datori di lavoro di costituire

o sostenere sindacati di comodo: ma è troppo evidente che con esso non si è violata la libertà di organizzazione sindacale, intendendosi invece assicurare il sostanziale esercizio di tale diritto di libertà.

La norma impugnata non costituirebbe un limite all'esercizio della libertà di organizzazione sindacale assicurata dall'art. 14; essa, come risulterebbe dalla sua collocazione e formulazione letterale e come fu precisato dal Ministro del lavoro in sede di dibattito parlamentare, non escluderebbe il diritto dei lavoratori di costituire altri tipi di organizzazioni sindacali rappresentative, elaborate sulla base di modelli diversi da quello indicato dall'art. 19, limitandosi a disporre che alcune agevolazioni previste dal titolo III della legge siano applicabili non a tutte le organizzazioni sindacali comunque costituite nell'ambito della azienda, ma ad alcune soltanto di quelle organizzazioni, scelte dal legislatore in considerazione della loro rappresentatività, anche extraaziendale.

Simile scelta resterebbe giustificata (in riferimento all'art. 3 Cost.) da un duplice ordine di ragioni.

Da un lato occorre evitare il verificarsi di situazioni abnormi: al fine di godere di permessi retribuiti sarebbe stato agevole costituire sindacati inconsistenti, che non avrebbero avuto le caratteristiche dei sindacati di comodo del datore di lavoro di cui all'art. 17, ma quella, insolita, dei sindacati di comodo di alcuni dirigenti autodesignati al fine di godere di particolari benefici. Il che non avrebbe favorito, ma anzi avrebbe ostacolato, l'efficace esercizio dell'attività sindacale nell'azienda.

D'altra parte ragioni di equilibrio richiedevano che gli obblighi giuridici imposti al datore di lavoro dal titolo III della legge fossero giustificati dalla reale forza ed efficienza sindacale delle organizzazioni a vantaggio delle quali detti obblighi sono stabiliti.

Il criterio utilizzato dal legislatore per operare la scelta in parola sarebbe in tutto ragionevole e proporzionato agli scopi che si intendevano perseguire, essendosi proceduto con un duplice criterio: mediante il riferimento alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che costituiscono un fenomeno reale da cui il diritto non può prescindere senza abdicare alla sua essenziale funzione di recezione di dati della realtà entro un ordinamento; mediante il riferimento al

più sicuro fra ogni ipotizzabile indice di rappresentatività aziendale, costituito dalla partecipazione alla contrattazione sindacale applicata nella unità produttiva.

Una normativa meccanicamente livellatrice delle organizzazioni sindacali avrebbe prospettato ben più reali motivi di contrasto con la Carta costituzionale. Infatti sarebbe chiaro che l'art. 39 della Costituzione non deve essere letto avulso dai principi di base del nostro ordinamento costituzionale e soprattutto dal principio democratico rappresentativo, come fu ricordato dal Ministro del lavoro nel corso del dibattito parlamentare.

Se da tale principio discende il diritto di tutti i cittadini di svolgere attività sindacale, « sia costituendo le relative associazioni, sia compiendo opera di proselitismo, sia, infine, nelle stesse militando » non sarebbe invece esatto che siffatti diritti siano stati negati ai lavoratori che aderiscono alle associazioni sindacali non riconducibili alla previsione dell'art. 19 della legge n. 300. Garanzia idonea in tal senso sarebbe fornita dal più volte ricordato art. 14 e sarebbe vero soltanto che il medesimo diritto può dai lavoratori che hanno costituito le rappresentanze sindacali aziendali in virtù dell'art. 19 esercitarsi in un quadro di ulteriori specifiche garanzie, pienamente giustificate dall'essere tali lavoratori espressione di associazioni sindacali che costituiscono la parte largamente maggioritaria della organizzazione professionale.

Né, infine, la norma potrebbe considerarsi rivolta ad una cristallizzazione della situazione sindacale in atto poiché il fenomeno dell'associazionismo sindacale si imporrebbe per forza propria al rispetto dei datori di lavoro che, nel loro stesso interesse, non rifiutano mai di trattare con gruppi organizzati dotati di un indice reale di rappresentatività. Sicché, per la via costituita dalla futura contrattazione sindacale a livello nazionale e provinciale potranno, ai sensi della lett. *b* dell'art. 19, enuclearsi nuovi gruppi nel cui ambito avverrà la costituzione di nuove rappresentanze sindacali aziendali.

3. — Analoga questione di legittimità costituzionale dell'intero art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è stata sollevata dal pretore di Roma, con ordinanza emessa il 4 agosto 1971, nel procedimento vertente tra la CNISIA (Confederazio-

ne nazionale d'Intesa sindacale tra ingegneri e architetti) e la s.p.a Selenia, in riferimento agli artt. 3 e 39 della Costituzione.

Secondo il pretore, nella regolamentazione della vita del sindacato, in quanto estrinsecazione della libertà di cui all'articolo 39, deve essere tenuto presente il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3. L'art. 19 dello Statuto dei lavoratori non pare che si sia tenuto nell'alveo dei principi costituzionali sopra richiamati. Attribuendo infatti la possibilità di costituire in ogni unità produttiva rappresentanze sindacali aziendali soltanto alle associazioni aderenti alle Confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale (o a quelle non affiliate alle predette Confederazioni che siano firmatarie di contratti applicati nell'unità produttiva) opera una delimitazione chiaramente discriminatoria soprattutto se si tiene conto che a dette rappresentanze sono attribuiti diritti e poteri nell'ambito del posto di lavoro (artt. 20, 23, 27 ecc.) che rendono quanto mai incisiva la loro azione e quindi il loro peso nella dialettica dei rapporti tra datori di lavoro e lavoratori.

Con l'attribuzione ai sindacati maggiormente rappresentativi del potere di costituire rappresentanze sindacali aziendali e quindi di darsi una struttura particolare nell'ambito della unità produttiva, si opererebbe invece *a priori* e in radice una discriminazione che pone le altre associazioni sindacali in posizione di inferiorità e ne fa come un genere differente.

Diverso sarebbe stato se, nel libero confronto tra tutte le associazioni sorte ex art. 14, si fossero attribuite alla maggioranza, di volta in volta o per determinati periodi, i poteri e le prerogative di cui agli artt. 20, 23, 27 ecc. della legge. In altre parole il criterio maggioritario, perfettamente aderente ai principi democratici che informano il nostro sistema istituzionale, potrebbe valere sul piano dell'agire, non su quello dell'essere; su questo ultimo tutte le associazioni sindacali dovrebbero avere gli stessi diritti e gli stessi poteri. Solo sul piano degli effetti e dopo il confronto tra pari, potrà valere la maggiore o minore rappresentatività.

L'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*. Nessuno si è costituito dinanzi alla Corte costituzionale.

4. — Identica questione in ordine all'art. 19 della legge n. 300 del 1970 è stata promossa dal pretore di Torino, con

ordinanza emessa l'8 ottobre 1971, nel procedimento vertente tra la FAISA (Federazione autonoma italiana sindacati autoferrotranvieri) e l'ATM (Azienda tranvie municipali), in riferimento agli artt. 3 e 39 della Costituzione.

Anche in questo procedimento nessuno si è costituito dinanzi alla Corte costituzionale.

5. — Ancora il pretore di Torino, con ordinanza emessa il 26 febbraio 1972, nel procedimento vertente tra l'Unione provinciale del lavoro della CISNAL, il sindacato provinciale autoferrotranvieri aderente alla CISNAL e l'ATM, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 lett. *a* dello Statuto dei lavoratori, in riferimento agli artt. 3 e 39 della Costituzione.

Ha ritenuto che la possibilità di creare le rappresentanze sindacali aziendali, organi di concreta esplicazione di attività sindacale all'interno dell'azienda, sarebbe di fatto inibita alle associazioni sindacali aderenti alle confederazioni minori, vanificando il principio di libertà di costituzione di associazioni sindacali, di adesione alle medesime e di svolgimento della correlativa attività, di cui all'art. 14 stessa legge. Il che sembrerebbe confliggere con la libertà di organizzazione sindacale di cui all'art. 39, primo comma, della Costituzione e col principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione.

L'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nessuno si è costituito dinanzi alla Corte costituzionale.

6. — Nel corso del giudizio, *ex art.* 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, proposto da Gallo Alfonso nella qualità di segretario provinciale della FILLEA-CGIL nei confronti di Palomba Francesco, contitolare della società Fratelli Palomba, per ottenere la cessazione del comportamento antisindacale e l'immediata reintegrazione nel posto di lavoro di tal Vincenzo Aprea, il pretore di Pompei, con ordinanza emessa il 7 luglio 1971, ha sollevato d'ufficio questione di legittimità costituzionale del citato art. 28, nella parte in cui attribuisce ad associazioni sindacali non riconosciute e soltanto ad alcune di esse il ricorso all'autorità giudiziaria, in riferimento agli artt. 39 e 24 della Costituzione.

Sotto un primo profilo il pretore ha rilevato che, a prescin-

dere dalle considerazioni che l'ulteriore regolamentazione parziale dei rapporti di lavoro contenuta nello Statuto dei lavoratori, perdurando l'inadempienza costituzionale del legislatore in ordine agli artt. 39 e 40 Cost., non si sottrae nel suo complesso al sospetto di illegittimità costituzionale, con il conferire rilevanza soltanto alle associazioni sindacali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative si sarebbe violato apertamente il principio contenuto nel primo e nel secondo comma dell'art. 39 Cost. secondo cui l'organizzazione sindacale è libera e ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme stabilite dalla legge, nonché il fondamentale principio dell'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge come presupposto della coesistenza delle varie componenti di una società pluralistica, obbligata soltanto ai doveri di solidarietà politica, economica e sociale.

Sotto altro aspetto ha ritenuto il contrasto della disposizione denunciata anche con l'art. 24 Cost., in quanto non potrebbe disconoscersi che tale norma costituzionale sottolinea chiaramente come, sia l'azione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, sia il ricorso al giudice amministrativo, sono accordati per la tutela di posizioni soggettive sostanziali. Sarebbe quindi evidente che le posizioni soggettive sostanziali postulano una titolarità che a sua volta presuppone un soggetto — persona fisica o giuridica che sia — mentre allo stato della legislazione, le organizzazioni sindacali non sono enti riconosciuti e sono pertanto prive di personalità, in quanto, secondo l'art. 39 Cost., tale personalità si potrà acquistare automaticamente solo in virtù della registrazione presso gli uffici locali o centrali da determinare con legge ordinaria, previa la sola e semplice verifica della sussistenza della condizione di cui al terzo comma dell'art. 39 della Costituzione.

Il contrasto tra l'art. 28 e la legge in esame e gli artt. 24 e 39 della Costituzione viene dunque ravvisato nella circostanza per cui si concede alle associazioni sindacali, fuori dei limiti segnati dalle predette norme costituzionali, un diritto di ricorso al giudice che non potrebbero comunque avere senza il riconoscimento della loro personalità giuridica.

7. — L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*. E' intervenuto, di-

nanzi alla Corte costituzionale, il Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.

L'Avvocatura richiama la giurisprudenza ormai consolidata della Corte, la quale ha più volte puntualizzato come l'art. 24 della Costituzione colpisca qualsiasi esclusione della tutela giurisdizionale ed ogni limitazione, che ne renda impossibile o difficile l'esercizio. Violazione della norma si potrebbe ravvisare soltanto se, in presenza dell'attribuzione di posizioni giuridiche sostanziali, ne fosse al titolare — soggetto o meno di diritto — preclusa la garanzia giurisdizionale. Di contro, proprio siffatta preclusione si è voluta escludere con il sistema seguito dallo Statuto dei lavoratori, il quale, con l'art. 28, ha attribuito un particolare potere di azione per la repressione della condotta antisindacale alle associazioni sindacali, anche se non ancora riconosciute come persone giuridiche.

Il che, del resto, non porrebbe alcun contrasto con l'art. 24 della Costituzione e sarebbe perfettamente conforme all'art. 36 del codice civile il quale, espressamente richiamato, per la capacità processuale, anche dall'art. 75 del codice di procedura civile, sancisce che l'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni, non riconosciute come persone giuridiche, sono regolati dagli accordi degli associati e che dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, è conferita la presidenza o la direzione.

Date tali premesse, sarebbe evidente che la mancata attuazione del precetto costituzionale contenuto nell'art. 39 Cost. (registrazione per l'acquisto della personalità) è di nessun momento in ordine al disposto dell'art. 28 dello Statuto dei lavoratori.

Né alcuna violazione si potrebbe ravvisare del principio del diritto alla difesa, costituzionalmente garantito, per il fatto che il diritto di ricorrere al giudice, per la repressione della condotta antisindacale, sia riconosciuto all'associazione sindacale.

In qualsiasi modo si voglia ricostruire la natura giuridica del diritto di azione, attribuito dall'art. 28 alle associazioni sindacali, sarebbe indubbio che tale diritto spetta solamente ove sussista l'interesse dell'associazione ricorrente, in base alla esplicita dizione della norma e cioè, quando la condotta antisindacale abbia inciso su diritti propri del sindacato, senza che con ciò resti, comunque, precluso l'autonomo diritto di azione

riconosciuto, in via generale, al lavoratore, quando la condotta in esame abbia leso la sfera giuridica di quest'ultimo.

Quanto poi alla censura consistente nel fatto che l'art. 28 avrebbe riservato solo alle associazioni sindacali nazionali (con esclusione delle altre) il potere d'instaurare la speciale procedura prevista per la repressione della condotta antisindacale, la questione sarebbe infondata, perché non sussisterebbe una arbitraria diversità di trattamento in favore delle associazioni nazionali e in danno delle altre organizzazioni sindacali.

In primo luogo sarebbe chiaro che l'art. 28 non può essere analizzato come avulso dal sistema che emerge dalla legge n. 300 del 1970, di cui è parte integrante. Detta legge è essenzialmente costitutiva di una serie di posizioni giuridiche sostanziali, nella definizione delle quali il legislatore si è regolato nel senso di assicurare, in primo luogo, un trattamento di base a tutte le associazioni qualificabili come sindacati (vedi soprattutto l'art. 14) ed ha poi operato una scelta a favore delle rappresentanze sindacali aziendali di cui all'art. 19, in considerazione della loro specifica rappresentatività, anche extra-aziendale, assicurata dal fatto che tali rappresentanze promanano dalle associazioni sindacali identificate dallo stesso art. 19.

Posta questa premessa, sarebbe certo che la tutela giurisdizionale, di cui possono avvalersi — ex art. 28 — gli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali, non esclude che le altre organizzazioni sindacali siano legittimate ad agire, nella sede competente, per l'attuazione giurisdizionale delle posizioni giuridiche sostanziali, delle quali sono titolari a norma delle disposizioni che ad esse si riferiscono.

La concessione della procedura privilegiata alle associazioni nazionali, non preclude cioè alle altre associazioni sindacali, non considerate dall'art. 28, la possibilità di far ricorso alle procedure di cognizione, sommaria e ordinaria, previste dal codice di procedura civile.

Parimenti, si dovrebbe escludere l'irrazionalità e arbitrarietà del trattamento preferenziale, riservato alle associazioni sindacali nazionali, mediante la procedura speciale di cui all'art. 28.

Quest'ultima appare destinata ad assumere, nella complessa problematica delle relazioni industriali, un'importanza del massimo rilievo. Ciò considerato, il legislatore ordinario

ne avrebbe circoscritto l'accesso ai soli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali, perché ha ritenuto che soltanto queste ultime siano in grado di apprezzare ponderatamente l'opportunità di ricorrere ad una procedura, il cui esito è suscettibile di influenzare incisivamente lo svolgimento dei rapporti inerenti all'esercizio dell'azione sindacale.

Si tratta — a conferma della razionalità della soluzione prescelta — dello svolgimento coerente di una linea che costituisce l'impronta costante della legge n. 300, per cui il legislatore, quando ha ritenuto di dover fornire all'azione sindacale particolari garanzie, alle quali corrisponde l'imposizione di situazioni giuridiche particolarmente onerose a carico del datore di lavoro, ha adottato opportuni criteri di temperamento dei contrapposti interessi, con il riservare tali garanzie agli organismi sindacali qualificati dalla loro maggiore idoneità al conseguimento dei loro istituzionali fini di tutela del lavoro.

8. — Questione di legittimità costituzionale dell'art. 28 della legge n. 300 del 1970 veniva sollevata dal pretore di Bressanone nel procedimento vertente tra il sindacato autonomo alto-atesino e la ditta Gruenig, con ordinanza emessa il 4 ottobre 1971.

Assume il pretore che la rivendicata sostanziale autonomia del sindacato ricorrente rispetto alle associazioni sindacali nazionali, la quale in sostanza pone un problema di legittimazione rispetto all'art. 28 citato, lo ha indotto a sollevare d'ufficio la questione di legittimità costituzionale della norma con riferimento al principio di uguaglianza garantito dall'art. 3 della Costituzione.

Essa si prospetta sotto il profilo che l'azione prevista da detta disposizione di legge, sebbene rimessa all'impulso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali, sarebbe, nondimeno, volta, in realtà, a proteggere il diritto di sciopero, di libertà e attività sindacale di ciascun singolo lavoratore. Infatti, pur essendo stato respinto nel corso dell'*iter* parlamentare, un emendamento diretto a legittimare il lavoratore a tale azione, ciò avvenne sul rilievo delle difficoltà nelle quali si trovano i singoli in casi siffatti. Muovendo, dunque, da queste considerazioni il giudice *a quo* prospetta il dubbio in ordine alla sussistenza di un contrasto fra la norma ed il principio di

uguaglianza riconosciuto costituzionalmente a tutti i cittadini (art. 3), giacché l'art. 28 finisce in tal modo per salvaguardare la libertà di sciopero e sindacale soltanto di quanti aderiscono ai sindacati di carattere nazionale ossia più rappresentativi, con ingiustificata esclusione da siffatta forma di tutela dei lavoratori riuniti in forme di associazionismo minoritarie o, comunque, territorialmente circoscritte.

Né i dubbi in ordine al prospettato contrasto con l'art. 3 della Costituzione appaiono venir meno anche qualora volesse ritenersi che beneficiari diretti del procedimento disciplinato dall'art. 28, siano le organizzazioni sindacali.

La libertà sindacale riconosciuta dal primo comma dell'art. 39 della Costituzione trova infatti la sua più significativa espressione nel legittimo fenomeno del pluralismo sindacale. L'attribuzione, di conseguenza, dell'esercizio dell'azione prevista dalla norma in esame soltanto alle associazioni di lavoratori aventi carattere nazionale sembra, pertanto, alterare quella doverosa uguaglianza di trattamento di fronte alla legge cui ogni sindacato vanta diritto, limitando nei confronti delle associazioni meno rappresentative questa particolare tutela giurisdizionale configurata in modo da garantirne l'effettivo esercizio e il libero sviluppo in ossequio al dettato costituzionale.

L'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. Nessuno si è costituito dinanzi alla Corte costituzionale.

9. — Altre questioni di legittimità costituzionale dell'art. 28 della legge n. 300 citata sono state sollevate con due ordinanze emesse il 20 settembre 1971 dal pretore di Padova nei procedimenti civili vertenti tra il Sindacato autonomo SALTAE e l'Hotel Universal di Abano Terme e tra il medesimo Sindacato e l'Hotel Trieste ed altri alberghi di Abano Terme.

Al giudice *a quo* sorge il dubbio che la norma sia in contrasto con gli artt. 2, 24, primo comma, e 39 della Costituzione.

Infatti all'art. 2, la Costituzione riconosce i diritti inviolabili del cittadino sia come singolo sia nelle formazioni sociali e all'art. 39 riconosce che le formazioni sociali nell'ambito del lavoro, quali i sindacati, sono libere.

Ora, attribuendo l'art. 28, così come interpretato, la potestà di agire soltanto ad alcuni sindacati, soltanto cioè ai sindacati a base nazionale, si stabilirebbe una particolare tutela giuridica

solo per alcune formazioni sociali nell'ambito del lavoro, escludendone altre, violando così in primo luogo gli artt. 2 e 39 della Costituzione. Infatti, poiché la libertà delle organizzazioni sindacali è data allo scopo di far « svolgere liberamente la personalità » del lavoratore, escludendo dalla particolare tutela giuridica alcune organizzazioni sindacali, si condizionerebbe il diritto del lavoratore di scegliere liberamente l'appartenenza alla formazione sociale nel lavoro ove meglio si esplica la propria personalità. Inoltre, poiché nell'art. 39 Cost., considerato nella sua interezza, risiede la garanzia costituzionale oltre che della libertà anche dell'autonomia collettiva delle associazioni sindacali, risulterebbero violati pure tali principi dato che si obbligherebbe alcuni sindacati non a base nazionale e pur tuttavia portatori di interessi collettivi settoriali, come nella specie il SALTAE che ha stipulato un contratto a carattere locale con gli albergatori, ad « affiliarsi » alle organizzazioni sindacali a carattere nazionale per avere la tutela giuridica della propria attività sindacale in funzione della propria capacità contrattuale ex art. 28 dello Statuto dei lavoratori, attribuendo quindi di fatto e di diritto una rappresentanza legale di tutti i lavoratori alle organizzazioni nazionali.

Inoltre, parrebbe violato anche l'art. 24, primo comma, della Costituzione perché non tutti potrebbero agire in giudizio a difesa di un diritto proprio del sindacato. Sarebbe evidente che il « tutti » dell'art. 24 si riferisce a tutti i soggetti giuridici e quindi alle persone fisiche, alle persone giuridiche e agli altri soggetti di diritto quali le associazioni non riconosciute, persone esistenti come soggetto, in quanto hanno un'organizzazione e quindi un certo carattere unitario ed una certa autonomia rispetto agli associati, com'è il caso del sindacato ricorrente che in data 10 ottobre 1970 ha stipulato un contratto collettivo integrativo locale con gli albergatori.

In questo giudizio nessuno si è costituito dinanzi alla Corte costituzionale.

10. — Anche il tribunale di Pavia, con ordinanza emessa il 17 febbraio 1972, nel procedimento vertente tra la società Korting italiana contro Formisano Michele ed altri, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 28 Statuto dei lavoratori in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 39, primo comma, della Costituzione.

Il giudice *a quo* motiva il dubbio di costituzionalità, osservando che dalla legge n. 300 del 1970 è riconosciuto a tutti i lavoratori, in linea di principio, il diritto di azione sindacale nei luoghi di lavoro (art. 14), ma solo coloro che fanno capo a determinate organizzazioni sindacali hanno prerogative, poteri e protezione legale (artt. 19, 20, 21), mentre solo gli apparati sindacali esterni hanno la legittimazione esclusiva in ordine allo speciale procedimento pretorile (art. 28).

Appare, dunque, fondato il sospetto che, sia rispetto al principio dell'uguaglianza, estensibile a tutte le formazioni sociali (art. 3, primo comma, Cost.), sia rispetto al principio della libertà sindacale (art. 39, primo comma, Cost.) il citato art. 28, nella sua rigida formulazione, si ponga in aperto contrasto. Il medesimo precetto, inoltre, imponendo la mediazione del sindacato, rischierebbe poi di compromettere anche il principio della effettività della tutela dei lavoratori ricavabile dall'art. 3, secondo comma, Cost. e sarebbe giustificato solo da preoccupazioni pratico-politiche di carattere contingente del tutto estranee alla *ratio* della norma processuale.

L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. Si sono costituiti i ricorrenti, rappresentati e difesi dagli avvocati Antonio Vitali e Leopoldo Jacobelli, insistendo per la dichiarazione di illegittimità della disposizione denunciata.

11. — Sotto profili in parte diversi dai precedenti, il pretore di Trinitapoli, con ordinanza emessa il 22 luglio 1972, nel procedimento civile vertente tra la Camera del lavoro provinciale di Foggia ed altri contro l'Azienda agricola De Martino Norante Luciano e Giulio, ha sollevato questione di legittimità costituzionale del più volte citato art. 28.

Nel procedimento previsto dalla norma denunciata, il giudice *a quo* ravvisa una violazione del principio di eguaglianza in riferimento a quattro aspetti.

Lamenta, in primo luogo, la disparità di trattamento tra datori di lavoro e lavoratori, poiché questi ultimi ed i sindacati che « li spalleggiano » avrebbero in forza dell'art. 28 in esame una valida, efficace, tempestiva, immediata difesa dei propri interessi, mentre il datore di lavoro personalmente e singolarmente considerato deve ricorrere, di fronte a qualche incrinatura del rapporto causata dal lavoratore, o ad azioni

penali, inefficaci a riportare l'equilibrio con prontezza nella azienda, o ad azioni civili, lunghe e dispendiose, e dall'esito decisamente incerto. D'altra parte, le associazioni imprenditoriali o, comunque, di categoria, cui appartiene il datore di lavoro, sarebbero — al contrario delle associazioni sindacali che sostengono i lavoratori — decisamente prive di ogni potere di azione.

L'eguaglianza di tutti i cittadini o dei gruppi di cittadini, di fronte alla lesione dello stesso bene giuridico quale è il rapporto di lavoro, non sarebbe più realizzata, perché l'art. 28 attribuisce poteri di azione solo ai lavoratori ed alle loro associazioni sindacali, e nessun potere ai datori di lavoro ed alle loro organizzazioni di sostegno.

Una seconda disparità, secondo il giudice *a quo*, risiederebbe nella circostanza che la disposizione denunciata accorda solo agli organismi locali delle associazioni nazionali e non alle associazioni non nazionali o ai singoli lavoratori la legittimazione al ricorso ivi previsto, con violazione anche della libertà sindacale di cui all'art. 39 della Costituzione. Violazione, secondo il pretore, tanto più grave in quanto l'organismo nazionale acquisterebbe una posizione egemone all'interno dell'unità produttiva, senza che altre organizzazioni sindacali possano intervenire in eventuali giudizi a tutela di loro interessi eventualmente confliggenti.

Inoltre un'altra violazione dell'art. 3 Cost. starebbe nella particolare efficienza del procedimento previsto dall'art. 28 diretto a prevenire o a reprimere comportamenti antisindacali, anche tutelando comportamenti concretantisi in forma di sciopero, laddove, altri diritti dei cittadini « egualmente sacri ed egualmente previsti nella Costituzione » non sono tutelati nella forma energica, concreta e tempestiva quale sarebbe quella assicurata al solo esercizio del diritto sindacale del lavoratore.

Sul piano processuale, infine, si potrebbero riscontrare altre violazioni del principio di eguaglianza. La disposizione denunciata, infatti, a differenza del codice di procedura civile porrebbe i sindacati in una situazione privilegiata nei confronti di tutti gli altri cittadini, perché autorizzerebbe la proposizione della domanda ad enti ed in una forma tale da consentire senz'altro l'anonimato: « è quindi essa norma la fonte prima della incertezza vietata dalla legge per gli altri ». Tanto dovrebbe ricavarsi dal termine « organismi » impiegato dal-

l'art. 28 che potrebbe dar luogo ad abusi, tanto più che non v'è legge o statuto che indichi le persone autorizzate a stare in giudizio in rappresentanza dei sindacati. Ed altro elemento di notevole incertezza risiederebbe nell'espressione « locale » che lungi dal precisare il legittimato al ricorso creerebbe ulteriori più gravi confusioni.

Sempre sul piano processuale si lamenta che i provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 28 della legge n. 300 del 1970, sia quello del pretore, sia la sentenza del tribunale, sono, *ipso facto*, muniti di clausole di immediata esecuzione, ricorra o no il presupposto della prova scritta o del pericolo nel ritardo; che anzi l'efficacia esecutiva del provvedimento emesso dal pretore non può essere revocata sino alla sentenza emessa dal tribunale e questa stessa poi, anche se di primo grado, è pur essa e sempre munita di clausola.

Rileva, in ultimo, il pretore un contrasto dell'art. 28 con l'art. 40 Cost. che interpreta nel senso che il diritto di sciopero non sia esercitabile fin quando non sia stata promulgata una legge che lo regoli. Ora in contrasto a questo supremo dettato si porrebbe l'art. 28 « che richiede la punizione del datore di lavoro quando impedisca o limiti l'esercizio del diritto di sciopero ». Cioè, in altri termini, per l'art. 28 lo sciopero è perfettamente esercitabile, mentre per la Costituzione non sarebbe esercitabile.

12. — L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. Si è costituita dinanzi alla Corte costituzionale l'Azienda agricola De Martino-Norante, rappresentata e difesa dall'avv. Dante Cioce, per insistere sulla dichiarazione di illegittimità della norma denunciata.

13. — Nel corso del procedimento ex art. 28 Statuto dei lavoratori il pretore di Oristano rilevato che la resistente soc. Ondulor aveva eccepito il difetto di legittimazione attiva del ricorrente Antonio Sanna che, quale rappresentante sindacale aziendale della « Feder-libro CISL », non avrebbe fatto parte degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 28 citato in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Secondo il pretore alla stregua di tale principio, appare priva di ogni congruità l'esclusione di legittimazione attiva di forme organizzative diverse dai sindacati nazionali, nonché dei singoli lavoratori, giacché non vede con quale fondamento si possano far assurgere sul piano processuale i sindacati nazionali ad unici interpreti ex art. 28 dei diritti individuali violati dalla controparte. Ha aggiunto che un onere del singolo di passare per il tramite dell'organizzazione ha senso ed è necessario nel contesto dei processi di conflitto collettivo, ma non può essere plausibilmente imposto dalla legge nel caso di ricorso alla tutela giurisdizionale di diritti fondamentali, sia pure nelle forme privilegiate dell'art. 28.

Essendo pertanto indubbio che la norma in esame è volta a proteggere i diritti individuali di ciascun lavoratore, quali testualmente « il diritto di sciopero e di libertà ed attività sindacale » non è dato rilevare alcun particolare profilo idoneo a far apparire ragionevole il privilegio accordato ai sindacati.

L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. In questo procedimento nessuno si è costituito dinanzi alla Corte costituzionale.

14. — Infine il tribunale di Milano con ordinanza emessa il 21 febbraio 1973, nel procedimento civile vertente tra le società Riunione Adriatica di Sicurtà e l'Assicuratrice italiana e l'Associazione italiana fra assicuratori con l'intervento dell'Associazione nazionale tra le imprese assicuratrici, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 28 Statuto dei lavoratori, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, e 39, primo comma, della Costituzione.

Dopo aver rilevato che il sindacato ASSI.R.A.S. appariva sprovisto dei requisiti di cui alla norma denunciata ha osservato che la legge 20 maggio 1970, n. 300, ha bensì riconosciuto a tutti i lavoratori il diritto all'associazione e all'attività sindacale nei luoghi di lavoro (art. 14), ma ha anche attribuito prerogative, poteri e protezione legale soltanto a coloro che fanno capo a determinate organizzazioni sindacali (artt. 19, 20, 21), e in più ha conferito la legittimazione esclusiva in ordine alla speciale procedura dell'art. 28 unicamente a organismi territoriali locali facenti capo alle associazioni sindacali nazionali.

Sarebbe quindi fondato il dubbio che il detto art. 28, nella sua rigida formulazione, sia in aperto contrasto con il prin-

cipio di uguaglianza (art. 3, comma primo, Cost.) con il principio della libertà sindacale (art. 39, comma primo, Cost.) ed anche con il principio della effettività della tutela dei lavoratori, di cui all'art. 3, comma secondo, ultima parte, della Costituzione.

15. — L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*.

Si è costituita l'ASSI.R.A.S., rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Luisa Zavattaro e Bianca Guidetti Serra, per insistere sull'incostituzionalità della disposizione denunciata.

16. — Le parti costituite hanno successivamente presentato memorie, ribadendo, con ampie e approfondite argomentazioni, le conclusioni già prese.

Considerato in diritto:

1. — I dodici giudizi di cui alle ordinanze dei giudici *a quo* vanno riuniti e decisi con un'unica sentenza, stante che sollevano analoghe e in parte connesse questioni di legittimità costituzionale in ordine ad articoli della medesima legge.

2. — Le questioni sollevate dalle suddette ordinanze vanno distinte in due gruppi. Nel primo di questi si assume l'illegittimità costituzionale dell'art. 19 della legge n. 300 del 1970 in riferimento agli artt. 3 e 39 della Costituzione per avere attribuito il potere di costituire rappresentanze sindacali aziendali ai sindacati aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale e non ad ogni associazione sindacale ovvero alle maggioranze esistenti sul luogo di lavoro (pretore di Roma, ordinanza 4 agosto 1971; pretore di Torino, ordinanza 8 ottobre 1971), nonché per avere sancito una posizione di preminenza delle associazioni centrali sindacali più forti, cristallizzando intorno a queste il processo di associazione sindacale e per avere così vanificato il principio di libertà di cui all'art. 14 della legge n. 300 del 1970 (pretore di Milano, ordinanza 14 novembre 1970; pretore di Torino, ordinanza 26 febbraio 1972).

Il secondo gruppo di questioni si appunta sull'asserita illegittimità dell'art. 28 della legge n. 300 del 1970 in riferimento all'art. 3 della Costituzione: *a)* per la disparità

di trattamento che crea tra datori di lavoro e lavoratori sia sul piano processuale che sostanziale; *b*) per la particolare efficienza del provvedimento; *c*) per la specialità della procedura e l'indeterminatezza dei legittimati; *d*) per il fatto che il provvedimento è fornito di clausola esecutiva (pretore di Trinitapoli, ordinanza 22 luglio 1972); in riferimento agli artt. 2, primo comma, 3, primo e secondo comma, 24, primo comma, e 39 della Costituzione per aver legittimato ad esperire il procedimento previsto dall'art. 28 della legge n. 300 del 1970, soltanto gli organismi locali delle associazioni nazionali che vi abbiano interesse e non i singoli lavoratori, le altre associazioni sindacali ed in particolare quelle previste dall'art. 19 (pretore di Bressanone, ordinanza 4 ottobre 1971; pretore di Padova, ordinanze 20 settembre 1971; tribunale di Pavia, ordinanza 17 febbraio 1972; pretore di Trinitapoli, ordinanza 22 luglio 1972; pretore di Oristano, ordinanza 10 novembre 1972; tribunale di Milano, ordinanza 21 febbraio 1973); in riferimento agli artt. 39 e 24 in quanto conferisce rilevanza soltanto agli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali e in quanto legittima ad esperire il procedimento di cui al citato art. 28 associazioni non riconosciute e pertanto prive di personalità giuridica (pretore di Pompei, ordinanza 7 luglio 1971); in riferimento all'art. 40 della Costituzione per avere tutelato lo sciopero prima della regolamentazione di questo (pretore di Trinitapoli, ordinanza 22 luglio 1972).

3. — Non fondate sono le questioni di legittimità costituzionale sollevate in ordine all'art. 19 della legge n. 300 del 1970 (Statuto dei lavoratori) in riferimento agli artt. 3 e 39 della Costituzione.

La legge citata, garantendo all'art. 14, in conformità del precetto di cui all'art. 39 della Costituzione, a tutti i lavoratori il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacali all'interno dei luoghi di lavoro, stabilisce che determinate funzioni, inerenti alla rappresentanza sindacale aziendale, particolarmente incisive nella vita e nell'attività dell'unità produttiva, siano affidate dagli stessi prestatori d'opera a quei sindacati che conseguano i requisiti che la legge reputa necessari per lo svolgimento di tali funzioni.

Di conseguenza, l'art. 19, stabilendo che ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva possano essere costituite

rappresentanze sindacali aziendali, indica che questa costituzione facoltativa deve essere compiuta nell'ambito delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale oppure nell'ambito delle associazioni sindacali non affiliate alle predette confederazioni che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali o provinciali di lavoro applicati nell'unità produttiva.

Con ciò il legislatore, mentre riconosce a coloro che siano lavoratori in un'unità produttiva il potere di costituire per loro esclusiva volontaria iniziativa rappresentanze sindacali nella medesima unità, nello stesso tempo, indicando i requisiti che devono avere le associazioni nel cui ambito può essere concretamente conferita la rappresentanza sindacale, ha operato una scelta razionale e consapevole, tenendo presenti gli scopi che si propone la legge n. 300 del 1970. Ha infatti voluto evitare che singoli individui o piccoli gruppi isolati di lavoratori, costituiti in sindacati non aventi requisiti per attuare una effettiva rappresentanza aziendale possano pretendere di espletare tale funzione compiendo indiscriminatamente nell'ambito dell'azienda attività non idonee e non operanti per i lavoratori e possano così dar vita ad un numero imprevedibile di organismi, ciascuno rappresentante pochi lavoratori, organismi i quali, interferendo nella vita dell'azienda a difesa di interessi individuali i più diversi ed anche a contrasto fra loro, abbiano il potere di pretendere l'applicazione di norme che hanno fini assai più vasti, compromettendo o quanto meno ostacolando l'operosità aziendale, quella dell'imprenditore ed anche la realizzazione degli interessi collettivi degli stessi lavoratori.

4. — La razionalità della scelta compiuta dal legislatore nella sfera della sua discrezionalità per il soddisfacimento di reali esigenze economico-sociali risulta evidente, esaminando i due requisiti alternativi richiesti dall'art. 19 perché nell'ambito di associazioni sindacali possa essere conferita, ad esclusiva iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, rappresentanza sindacale aziendale. Col primo di questi requisiti, cioè l'aderenza dell'associazione « alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale », il legislatore ha indicato un criterio valutativo, la cui esistenza è verificabile in ogni momento.

Tale criterio non si riferisce ad una comparazione fra le

varie confederazioni nazionali, sibbene ad una « effettività » — che può essere sempre conseguita da ogni confederazione sindacale — della loro forza rappresentativa, così dovendosi interpretare la norma in base ad una valutazione del sistema nel quale essa si inserisce e che è caratterizzato, appunto, dall'evidente intento di circoscrivere le rappresentanze aziendali in un ambito nel quale ai poteri ad esse riconosciuti faccia riscontro un'effettiva capacità di rappresentanza degli interessi sindacali. Questo criterio risulta del resto già adottato nella attuazione dell'art. 99 della Costituzione con la legge 5 gennaio 1957, n. 33, e in particolare con l'art. 2 e con il d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito nella legge 11 marzo 1970, n. 83, ed in particolare con l'art. 2.

Pertanto la facoltà riconosciuta ai lavoratori in ogni unità produttiva di costituire rappresentanze aziendali può essere esercitata nell'ambito di ogni associazione aderente ad una confederazione che abbia raggiunto una reale effettività rappresentativa sul piano nazionale.

A questo criterio il legislatore ne ha aggiunto alternativamente un altro, basato sul riferimento preciso ed oggettivo ad un fatto specifico, la cui realizzazione è aperta ad ogni singola associazione sindacale, cioè l'aver firmato contratti collettivi nazionali o provinciali di lavoro, applicati nell'unità produttiva.

Trattasi quindi di scelta consapevole del legislatore non censurabile da questa Corte, scelta che non limita la libertà sindacale garantita dall'art. 39 della Costituzione ed attuata dall'art. 14 della legge n. 300 del 1970.

L'art. 19 della medesima legge non contrasta con il precedente art. 14 tenendo anche conto che le associazioni sindacali costituite in base a questo ultimo godono dei diritti previsti dagli artt. 15, 16, 18 della medesima legge. Né è da accogliersi l'affermazione del pretore di Roma, che con la normativa dell'art. 19 « il momento genetico delle rappresentanze sindacali aziendali qualifica e insieme trasforma le associazioni che ne possono beneficiare in associazioni diverse dalle altre e contro le altre operando una metamorfosi di qualità che incide decisamente sulla libertà e sull'uguaglianza sancite dagli artt. 3 e 39 della Carta costituzionale ».

Basta infatti osservare che l'art. 19 assicura ai lavoratori in ogni unità produttiva la piena facoltà di costituire a loro esclusiva iniziativa rappresentanze aziendali, esercitando nel

conferimento di tale rappresentanza il diritto di libera scelta nell'ambito delle associazioni che possono concretamente attuare questa funzione.

Tali sono infatti quelle che abbiano conseguito i requisiti oggettivi che il legislatore ritiene necessari per adempiere alla rappresentanza aziendale: indicando tali requisiti, particolarmente significativi della forza rappresentativa, non si opera alcuna discriminazione fra le associazioni sindacali anche in quanto i requisiti stessi non sono attribuibili né dal legislatore né da altre autorità né possono sorgere arbitrariamente o artificialmente, ma sono sempre direttamente conseguibili e realizzabili da ogni associazione sindacale soltanto per fatto proprio o in base a propri atti concreti e sono oggettivamente accertabili dal giudice ove sorgano controversie la cui decisione richieda la valutazione della legittima costituzione di una concreta rappresentanza sindacale.

Non sussiste pertanto la diversità e la metamorfosi rilevate dal pretore di Roma, trattandosi di associazioni che beneficiano degli stessi diritti riconosciuti a tutte le altre dallo Statuto dei lavoratori, ma nell'ambito delle quali, in quanto esista attualmente uno dei requisiti enunciati, può essere conferita facoltativamente, per esclusiva iniziativa e libera scelta dei lavoratori, la rappresentanza di cui all'art. 19.

La legittima discrezionalità della scelta operata dal legislatore nell'indicazione dei criteri qualificanti le associazioni nel cui ambito può esercitarsi la facoltà dei lavoratori di costituire rappresentanza sindacale aziendale, è confermata dallo stesso rilievo del pretore di Roma, il quale, rendendosi conto degli « effetti gravissimi che una paventata atomizzazione sindacale può originare in termini economico-sociali » e pertanto, implicitamente, della necessità di attribuire soltanto a determinate associazioni le funzioni di cui agli artt. 20, 23, 27 ecc. della legge n. 300 del 1970, sostiene l'opportunità di un criterio diverso da quello stabilito nell'art. 19, cioè di attribuire di volta in volta e per determinati periodi tali funzioni alla maggioranza delle associazioni aziendali risultante da un confronto tra esse. Il rilievo pone ancora maggiormente in luce la natura della disposizione dell'art. 19 rientrante nella discrezionalità del legislatore, della quale non può contestarsi la validità e la razionalità.

5. — Infondata è anche la questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione dal pretore di Trinitapoli nei confronti dell'art. 28 della legge n. 300 del 1970 in quanto questo fornirebbe un mezzo di difesa ai lavoratori per reprimere eventuali abusi dei datori di lavoro e non fornirebbe a questi ultimi un mezzo analogo per reprimere eventuali abusi dei lavoratori, dando così luogo ad una disparità di trattamento con violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Il vizio logico e giuridico in cui incorre il ragionamento del giudice *a quo* appare chiaramente. A parte la base su cui sembra impostato e che conduce a concepire il rapporto di lavoro come un inevitabile ed incessante conflitto fra imprenditori e lavoratori, ad interpretare sotto questo profilo le norme relative e conseguentemente a considerare il procedimento previsto dall'art. 28 esclusivamente come un mezzo per opprimere i datori di lavoro, è evidente che il principio di uguaglianza non può ritenersi violato solo perché vengono emanate norme processuali protettive di interessi sindacali contemplati dalla stessa Costituzione.

Con la normativa prevista nell'art. 28 il legislatore ha inteso apprestare mezzi procedurali allo scopo di dar rilievo giuridico a quel movimento evolutivo, già largamente attuato in altre nazioni, per cui le divergenze di interessi fra datori di lavoro e lavoratori, in luogo di svolgersi sul piano extragiuridico e del contrasto extragiudiziale con mezzi diretti di autodifesa e di offesa quali scioperi, astensioni dal lavoro, occupazioni, serrate, licenziamenti ecc., tendano spontaneamente sempre più a condursi entro l'ambito del diritto dello Stato e siano composte e regolate dinanzi agli organi giurisdizionali di questo.

L'articolo in parola, riguardo all'attività indicata come « condotta antisindacale », provvede introducendo uno speciale procedimento sommario da svolgere avanti il pretore. A questo magistrato, in casi di comportamento del datore di lavoro diretto ad impedire o a limitare l'esercizio della libertà e dell'attività sindacale nonché del diritto di sciopero, attribuisce il potere, previa convocazione delle parti ed assunte sommarie informazioni e qualora ritenga sussistente la violazione denunciata, di provvedere con decreto motivato impugnabile, ordinando la cessazione del comportamento che ritiene illegittimo e la rimozione degli effetti. Trattasi pertanto di un provvedimento di urgenza diretto a ripristinare provvisoria-

mente lo *statu quo*, in attesa che su ricorso degli interessati si svolga avanti l'autorità giudiziaria il giudizio ordinario per accertare la legittimità del comportamento contestato e le sue conseguenze giuridiche.

La normativa prevista dall'art. 28 non ha soltanto il fine immediato di realizzare una pronta difesa dei lavoratori, ma s'inquadra in un disegno assai più vasto d'interesse generale diretto ad evitare, mediante un procedimento sommario ed un provvedimento provvisorio, conflitti di lavoro, lacerazioni e scontri fra lavoratori e datori di lavoro che possano dar luogo ad agitazioni, a scioperi o comunque ad interruzioni di attività lavorativa, le quali turbino l'attività aziendale.

Il fatto che il legislatore abbia introdotto un procedimento sommario per reprimere in via di urgenza un comportamento che ritiene illegittimo non importa la conseguenza costituzionale di dover emanare altra legge per reprimere atti lesivi oggettivamente diversi compiuti da soggetti diversi o per proteggere diritti diversi o statuire su situazioni oggettivamente diverse, né viola in alcun modo la parità e l'uguaglianza dei cittadini. L'art. 28, statuendo disposizioni avverso il compimento di determinati atti, comprende tutti i cittadini che di tali atti si rendano autori, senza fare fra essi alcuna distinzione e pertanto la legge di per sé non incorre in alcuna violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Può aggiungersi, per quanto superfluo, che le leggi vigenti tutelano anche in via provvisoria gli interessi dei datori di lavoro contro atti dei lavoratori con provvedimenti di urgenza quali ad esempio quelli previsti dagli artt. 703 e 700 del codice di procedura civile, e può rilevarsi che lo stesso art. 28 della legge n. 300 del 1970 assicura nel procedimento da esso previsto il contraddittorio fra le parti e inoltre che il datore di lavoro può infliggere sanzioni disciplinari in via di autotutela in forza del potere gerarchico riconosciutogli all'art. 7 della medesima legge.

6. — Non sono da accogliere le questioni di incostituzionalità sollevate dal medesimo pretore di Trinitapoli basate sull'efficienza del provvedimento ex art. 28 e sul fatto che esso sia munito di clausola esecutiva.

A parte che anche altri provvedimenti contemplati nel codice di procedura civile (quali i decreti e le ordinanze emesse

da pretore ai sensi dell'art. 700, dell'art. 689, comma primo, in caso di denuncia di nuova opera e di danno temuto, dell'art. 703 per il procedimento possessorio nella fase preliminare a cognizione sommaria, dell'art. 665 il quale prevede l'ordinanza non impugnabile di rilascio) sono interinali e provvisoriamente esecutivi, la procedura introdotta dall'art. 28 della legge n. 300 del 1970 costituisce una scelta legislativa discrezionale non suscettibile di controllo in sede di giudizio di legittimità costituzionale.

Non vanno presi in considerazione gli argomenti addotti dal giudice *a quo* basati su affermate lentezze dei procedimenti giudiziari cui possono ricorrere i datori di lavoro, atteso che eventuali inconvenienti nell'amministrazione della giustizia nell'applicazione di date norme processuali non possono costituire motivi di incostituzionalità di altre norme.

7. — Non ha rilievo l'argomento sollevato dallo stesso pretore che il ricorso ex art. 28 della legge n. 300 del 1970 può essere proposto in guisa da lasciare indeterminate le persone fisiche dei ricorrenti e pertanto, in caso di vittoria del datore di lavoro, da rendere difficile a questo di ottenere il rimborso delle spese processuali. L'argomento è infondato nelle sue premesse in quanto essendo il ricorso degli organismi locali un atto di parte, esso deve contenere a pena di inammissibilità tutte le indicazioni richieste dagli artt. 125, 163 e 164 del codice di procedura civile.

Né si comprende perché resterebbe indeterminata la identificazione dei soggetti legittimati per il fatto che il legislatore ha fatto uso dell'espressione « organismi locali » termine questo avente un significato preciso e pregnante.

8. — Infondate si appalesano anche le questioni di legittimità in riferimento agli artt. 2, 3, primo e secondo comma, della Costituzione sollevate dai giudici *a quo* in merito all'articolo 28 della legge n. 300 del 1970 per avere questo legittimato a esperire il procedimento ivi previsto solo gli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali e non i singoli lavoratori, le altre associazioni sindacali e le rappresentanze sindacali aziendali.

Lo speciale procedimento introdotto dall'art. 28 non modifica né restringe o limita in alcun modo le tutele già assicu-

rate dalle leggi e dallo stesso Statuto dei lavoratori ai diritti dei lavoratori, dei datori di lavoro e delle associazioni sindacali, ma, come si è detto, è diretto a reprimere in via di urgenza e provvisoriamente comportamenti diretti contro l'attività e la libertà sindacale. E' evidente pertanto la razionalità della norma, la quale attribuisce questo mezzo di per se stesso efficace, ad organizzazioni responsabili che abbiano un'effettiva rappresentatività nel campo del lavoro e possano operare consapevolmente delle scelte concrete, valutando, in vista di interessi di categorie lavorative e non limitandosi a casi isolati e alla protezione di interessi soggettivi di singoli lavoratori, protetti questi dalle norme comuni spettanti ad ogni individuo, l'opportunità di ricorrere alla speciale procedura prevista dall'art. 28.

La stessa intitolazione della norma: « repressione di condotta antisindacale », indica che la condotta del datore di lavoro prevista da questa norma non può essere identificata con quella violatrice di meri interessi patrimoniali o morali di singoli individui, ma deve estrinsecarsi in atti diretti ed idonei a colpire o ad impedire o a limitare l'esercizio della libertà o lo svolgimento dell'attività sindacale e pertanto gli interessi collettivi di una larga sfera di lavoratori. La valutazione di tali atti al fine di promuovere la procedura prevista dall'art. 28 è quindi razionalmente affidata dal legislatore agli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, i quali meglio d'ogni altro sono in grado di ricorrervi fondatamente e tempestivamente.

L'art. 28, legittimando al ricorso gli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali « che vi abbiano interesse » specifica senz'altro come gli interessi che la procedura prevista intende proteggere siano quelli connessi a tali associazioni, i quali trascendono quelli soggettivi dei singoli individui. La volontà del legislatore di distinguere gli interessi collettivi dei lavoratori da quelli dei singoli colpiti risulta tanto più evidente in quanto gli organismi indicati dall'art. 28 sono legittimati al ricorso indipendentemente dalla volontà individuale dei colpiti, i quali dispongono di mezzi processuali a difesa dei loro interessi.

Pertanto la scelta operata dal legislatore nella sfera della sua discrezionalità appare del tutto razionale e rispondente alla realtà delle cose, allo scopo che si prefigge raggiungere e all'in-

teresse della collettività. La razionalità di tale scelta è fra l'altro confermata dalla considerazione che se ogni singolo lavoratore o qualsiasi associazione sindacale fossero legittimati al ricorso ex art. 28, la situazione che ne deriverebbe sarebbe tale da compromettere l'attività dell'azienda, da ledere la produttività di questa e da ostacolare se non paralizzare l'azione direttiva dell'imprenditore. Fra l'altro condurrebbe inevitabilmente a prospettare ogni contrasto, anche di natura meramente patrimoniale, fra lavoratore e datore di lavoro come condotta antisindacale di quest'ultimo, dando vita ad una pleora indiscriminata di ricorsi.

9. — Non sussiste nemmeno il contrasto denunciato dal pretore di Padova fra il predetto art. 28 e l'art. 2 della Costituzione, in quanto il primo, legittimando organismi sindacali aventi determinati requisiti oggettivi a proporre il ricorso ex art. 28, non colpisce in alcun modo né limita i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove svolge la sua personalità. Né sussiste il contrasto denunciato dal medesimo pretore fra l'art. 24 della Costituzione e l'art. 28 della legge n. 300 del 1970 in quanto questo non ha in alcun modo soppresso o limitato i mezzi di tutela assicurati al singolo e ad altre associazioni per la difesa dei propri diritti e interessi legittimi, ma ha solo introdotto un nuovo mezzo processuale per tutelare in via di urgenza interessi che trascendono quelli del singolo e che si aggiunge ai mezzi di tutela individuali, attribuendone l'esercizio a determinati organismi che il legislatore, nella sua legittima e insindacabile discrezionalità, ritiene idonei ad espletare tale funzione.

10. — Non sussiste il contrasto denunciato dal pretore di Bressanone fra l'art. 3, primo comma, della Costituzione e l'inciso « su ricorso delle associazioni nazionali che vi abbiano interesse » dell'art. 28 della legge n. 300 del 1970 in quanto la legittimazione al ricorso di cui al detto articolo degli « organismi locali delle associazioni nazionali che vi abbiano interesse » e non di altre organizzazioni sindacali corrisponde a situazioni oggettivamente diverse in cui versano i primi aventi determinati requisiti rispetto alle seconde che di tali requisiti sono sfornite ed è pertanto pienamente giustificata sul piano razionale.

Per i medesimi motivi è da escludere il contrasto denunciato dal tribunale di Pavia e dai pretori di Oristano e di Pompei fra l'art. 28 della citata legge e l'art. 3 della Costituzione.

Il conferimento agli organismi indicati nell'art. 28 e non ad altri della legittimazione ad esperire lo speciale ricorso rientra nella sfera della discrezionalità del legislatore e non è costituzionalmente sindacabile da questa Corte.

11. — Insussistente è anche, per i motivi in precedenza illustrati, la pretesa violazione denunciata dal pretore di Padova dell'art. 39 della Costituzione, in quanto, come già esposto, l'art. 28 non limita l'organizzazione o l'attività dei sindacati, ma legittima, in coerenza con l'ultimo comma del medesimo art. 39, i sindacati che hanno, in base a requisiti oggettivi indicati dal legislatore, incisività rappresentativa, ad agire con la procedura ex art. 28 per la repressione di atti lesivi di interessi collettivi sindacali.

12. — Non è parimenti da accogliersi la denuncia di incostituzionalità mossa dal pretore di Pompei nei confronti dell'art. 28 della legge n. 300 del 1970 in riferimento agli artt. 24 e 39 della Costituzione per avere concesso ad associazioni sindacali non registrate, senza il riconoscimento della loro personalità giuridica, un diritto di ricorso al giudice.

L'infondatezza della questione risulta dalla disposizione dell'art. 36 del codice civile, pienamente applicabile alle associazioni sindacali, il quale prescrive che le associazioni non riconosciute come persone giuridiche possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo gli accordi degli associati, è conferita la presidenza o la direzione.

13. — Infondata è anche la questione sollevata dal pretore di Trinitapoli, il quale denuncia l'incostituzionalità dell'art. 28 della legge n. 300 del 1970 in quanto in contrasto con l'art. 40 della Costituzione.

L'infondatezza di tale denuncia appare evidente, richiamando le sentenze di questa Corte n. 123 del 1962, n. 141 del 1967 e quella recente n. 1 del 1974, affermanti che il diritto di sciopero è operante nell'ordinamento indipendentemente dall'emanazione di norme legislative che, in base al disposto

dell'art. 40 della Costituzione possono legittimamente segnarne i limiti, e che la legge n. 300 del 1970 nulla aggiunge e nulla toglie all'enunciazione di questi criteri generali fissati dalla Corte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori), in riferimento agli artt. 3 e 39 della Costituzione, e dell'art. 28 della medesima legge, in riferimento agli artt. 2, 3, primo e secondo comma, 24, 39 e 40 della Costituzione, sollevate dai giudici *a quo* con le ordinanze di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1974

F.to: FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - *Cancelliere*

Depositato in cancelleria il 6 marzo 1974.

Il Direttore della cancelleria

F.to: SALUSTRI

STATUTO DEI LAVORATORI

LEGGE 20 maggio 1970, n. 300 - Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento.

Art. 19

Costituzioni delle rappresentanze sindacali aziendali

Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell'ambito:

a) delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

b) delle associazioni sindacali, non affiliate alle predette confederazioni, che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali o provinciali di lavoro applicati nell'unità produttiva.

Nell'ambito di aziende con più unità produttive le rappresentanze sindacali possono istituire organi di coordinamento.

Repressione della condotta antisindacale

Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e della attività sindacale nonchè del diritto di sciopero, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il pretore del luogo ove è posto in essere il comportamento denunciato, nei due giorni successivi, convocate le parti ed assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti.

L'efficacia esecutiva del decreto non può essere revocata fino alla sentenza con cui il tribunale definisce il giudizio instaurato a norma del comma successivo.

Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro 15 giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti al tribunale che decide con sentenza immediatamente esecutiva.

Il datore di lavoro che non ottempera al decreto, di cui al primo comma, o alla sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale.

L'autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall'articolo 36 del codice penale.

PAG. 8 / le regioni

PUGLIA

Gravi arbitrii a Foggia contro i braccianti

Denuncia del sindacato - 60 licenziati per rappresaglia

FOGGIA, 13

Continua lo stato di lotta e di agitazione nella provincia di Foggia per quanto riguarda i braccianti agricoli. La Federbraccianti provinciale di Foggia, in un documento, ha messo in risalto le azioni intimidatorie che si vanno sviluppando nella Capitanata contro i lavoratori agricoli in lotta per la parificazione dell'assistenza e della previdenza, perché il governo imponga alla Confindustria di affrontare i problemi relativi ai lavoratori agricoli.

Questa azione intimidatoria ha portato oltre 60 braccianti ad essere licenziati per rappresaglia antisindacale. La Federbraccianti pone anche in risalto l'assurdo atteggiamento della pretura di Trinitapoli che ha rigettato la richiesta

degli avvocati della Camera del lavoro per una discussione orale della causa riguardante lo sgombero dell'azienda De Martino. Il pretore di Trinitapoli ha ritenuto che, nella procedura dello statuto dei lavoratori « la discussione orale non è prevista ». Così, i difensori della CGIL sono stati mandati a casa.

Nello stesso tempo, però, viene fatto sottolineare come non si faccia niente nei riguardi dei fratelli De Martino che hanno violato la legge sul collocamento, richiedendo nominativamente, e non numericamente, i lavoratori; che gli agrari non pagano l'indennità di percorso, mentre l'art. 8 della legge 14-7-'59 prevede come reato il

mancato rispetto dei contratti collettivi *erga omnes*; l'indennità di percorso è prevista dai contratti nazionali di lavoro; inoltre, fanno risultare braccianti avventizi molti lavoratori che, invece, lavorano come fissi, cioè continuativamente e da molti anni; violano lo statuto dei lavoratori in maniera continuativa.

Ci si trova dinanzi ad una situazione assurda che mette in evidenza il fatto che lo spostamento a destra del governo si concretizza anche nelle condizioni che si vanno sviluppando in periferia.

La lotta dei lavoratori agricoli riguarda in primo luogo la necessità che si sviluppi nelle campagne un diverso rapporto fra padronato e lavoratori e che si rispettino in primo luogo le leggi che impongono agli agrari la presentazione dei piani culturali annuali.

La cosa scandalosa è che gli agrari operano indiscriminatamente un disimpegno produttivo che si ripercuote negativamente sulla economia agricola della provincia di Foggia e che colpisce specificatamente i lavori occupazionali in agricoltura. Su queste questioni, i braccianti sono più che mai decisi ad andare avanti con la lotta fino in fondo per imporre agli agrari il rispetto dei contratti, e al governo perché intervenga con la massima sollecitudine nell'affrontare la questione della previdenza e dell'assistenza.

IN SEGUITO AD UN'ORDINANZA DEL PRETORE DI TRINITAPOLI

Lo statuto dei lavoratori al vaglio della Corte Costituzionale

Ritenuta « non manifestamente infondata » l'eccezione sollevata nel corso di un procedimento relativo a fatti avvenuti durante un'agitazione sindacale

Servizio per la « Gazzetta »

Trinitapoli, 26 luglio
« Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali ». Così il primo comma dell'art. 3 della nostra Carta Costituzionale. E, quando una legge non assicura un uguale trattamento di tutela giudiziaria a tutti i cittadini, contrasta con il dettato del nostro fondamentale ordinamento democratico e quindi si sostanzia in una illegittimità costituzionale. E' questo il caso dell'art. 28 della legge 20 maggio 1970 n. 300, cioè dello Statuto dei lavoratori?

L'interrogativo, al centro di una causa di lavoro presso la Pretura di Trinitapoli, è stato risolto dal Pretore di quella città, dott. Ernesto Schiralli, con una ordinanza in data 22 luglio, con la quale, dichiarando non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dello Statuto, ha trasmesso la questione stessa alla Corte Costituzionale.

L'interesse della questione non sfugge così come non sfugge l'importanza dell'iniziativa del pretore che è diretta a porre in discussione quella che si è ritenuta la maggiore conquista sindacale del mondo del lavoro negli ultimi anni. E la questione diventa ancora più interessante se si considera che qui, a Trinitapoli, le cause di lavoro, determinate da ricorsi per comportamento antisindacale di datori di lavoro, ormai non si contano più. Le parti in causa sono in genere, dirigenti di aziende agricole da una parte e braccianti agricoli dall'altra. Ma, vediamo brevemente i fatti: dai quali il procedimento ex-articolo 28 ha preso le mosse per spociare poi nell'ordinanza del dott. Schiralli.

Con ricorso in data 1° luglio 1972, la Camera di Lavoro provinciale di Foggia, quella comunale di Trinitapoli e la Federbraccianti provinciale di Foggia (organizzazioni aderenti, come è noto, al sindacato Cgil) denunciavano al pretore il comportamento antisindacale dei dirigenti dell'azienda agricola De Martino-Norante Luciano e Giulio, concretatisi, nei giorni immediatamente precedenti, in fatti lesivi dei diritti dei lavoratori ai quali, secondo i ricorrenti, era stato impedito di svolgere una libera attività sindacale attraverso il rifiuto di iniziare le trattative connesse al rinnovo del contratto collettivo di lavoro, attraverso il divieto anche i lavoratori si riunissero in assemblea, attraverso il rifiuto a corrispondere agli stessi la retribuzione salariale per il tempo impegnato nello svolgimento dell'assemblea stessa.

I contrasti avevano uno sviluppo nei giorni successivi con l'occupazione dell'azienda,

con l'intervento dei Carabinieri, con lo sgombero dell'azienda e con il licenziamento di 13 operai. Di qui la convocazione delle parti avanti al pretore. In sede dibattimentale, il datore di lavoro assumeva che nessuna limitazione di attività sindacale era stata imposta ai lavoratori ai quali il 17 giugno era stato consentito di riunirsi in assemblea con conseguente retribuzione salariale.

Il 20 giugno, secondo il datore di lavoro, i lavoratori annunciavano l'immediata sospensione del lavoro se i dirigenti dell'azienda non avessero aderito alla sottoscrizione contestuale di un contratto aziendale proposto dai lavoratori stessi.

Il datore di lavoro non accettava e gli operai si costituivano in assemblea permanentemente provocando una serie di danni, sostenevano i dirigenti dell'azienda, tra i quali il mancato carico di un ingente quantitativo di pesche già raccolte e lasciate sul terreno.

A questo punto i dirigenti dell'azienda chiedevano l'intervento dei Carabinieri, i quali facevano sgomberare l'azienda denunciando 13 braccianti per i reati previsti dall'art. 508 del Codice Penale (« chiunque col solo scopo di impedire o turbare il normale svolgimento del lavoro, invade ed occupa l'altra azienda agricola o industriale... » è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a L. 80.000 »).

Di fronte a tali fatti, quale l'atteggiamento del Pretore? Vi sono stati abusi sia da parte del datore di lavoro, sia da parte dei lavoratori, sostiene, in sostanza nell'ordinanza che egli ha emesso.

Di fronte a tali abusi, il nostro ordinamento, quale tutela giudiziaria offre, rispettivamente alle parti lese nel proprio diritto?

Al datore di lavoro, rileva il dott. Schiralli, è concessa l'azione penale che però è insufficiente a riportare immediatamente l'equilibrio turbato nell'azienda; gli è concessa altresì l'azione civile che però è lunga, dispendiosa, e dall'esito assolutamente incerto. Non solo; ma si tratta di azioni proponibili contro persone. Nella fattispecie invece si tratta di azioni sindacali per cui non sarebbe possibile proporre le azioni contro i sindacati che di tali abusi sarebbero i protagonisti.

Per i lavoratori, invece, secondo il Pretore, le cose vanno in maniera del tutto diversa. Contro gli abusi del datore di lavoro, essi hanno a disposizione una azione rapida ed efficace, con effetto immediato e che non comporta spese, consentita loro dallo Statuto dei lavoratori. Nessuna denuncia penale, nessuna azione civile, ma un semplice ricorso al Pretore in carta semplice. Ne deriva una inchiesta sommaria e il Pretore, al massimo entro due giorni, deve far cessare l'abuso e, se

questo non cessa, il datore di lavoro è sottoposto all'art. 650 del Codice Penale (« Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità »).

In questa discrepanza, in questa differenza di trattamento di tutela giudiziaria il Pretore di Trinitapoli ha ravvisato uno dei motivi di illegittimità costituzionale dell'art. 28 della legge 20 maggio 1970 n. 300 facendo propria l'eccezione sollevata dai convenuti nel corso del dibattimento.

Ma il dott. Schiralli rileva nella sua ordinanza tutta una serie di altri contrasti tra lo Statuto dei lavoratori e la Costituzione, quale ad esempio quello in tema di libertà di riunirsi in associazioni sindacali (art. 39 della Costituzione). Lo Statuto infatti attribuisce « alle organizzazioni locali delle associazioni sindacali nazionali » la facoltà di adire il Pretore. Il che si sostanzia, secondo il Pretore di Trinitapoli, in una costrizione per i lavoratori ad iscriversi ai sindacati nazionali per la tutela dei loro diritti ed in una condizione di inferiorità dei cosiddetti sindacati autonomi nei confronti di quelli « nazionali ».

Altre disuguaglianze sono fatte rilevare in tema di procedura civile, o in tema di « clause » nella domanda che di norma deve essere fondata su prova scritta o documentato pericolo di ritardo per il riconoscimento di efficacia immediatamente esecutiva, al contrario del ricorso ex-art. 28 che non è soggetto a tale clausola.

Un'altra argomentazione riguarda l'art. 40 della Costituzione, secondo cui il diritto di sciopero « si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano ». Quali leggi, si chiede il Pretore? Non ci sono. Né possono ritenersi tali le norme dettate dagli artt. 502 e 505 del Codice Penale perché in tal caso il legislatore costituente avrebbe detto « secondo le leggi che già lo regolano ». Né è pensabile che un diritto come quello di sciopero, essenzialmente democratico ed antifascista, fa rilevare il Pretore, previsto dalla Costituzione antifascista, può demandare la propria disciplina a norme « fasciste ». Sarebbe quindi ipotizzabile che il diritto di sciopero non è esercitabile proprio per la mancanza di quelle « leggi che lo regolano ». O meglio, sarebbe esercitabile secondo lo Statuto dei lavoratori, ma non lo sarebbe secondo l'art. 40 della Costituzione.

Sulla scorta di tali considerazioni, il Pretore, ha dichiarato « non manifestamente infondata » la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 28 della legge 20 maggio 1970 n. 300 in riferimento agli artt. 3, 39 e 40 della Costituzione, ha ordinato la sospensione del procedimento e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Michele Cristallo

GRAVE ATTENTATO

del Pretore di Trinitapoli al diritto di sciopero e allo Statuto dei Lavoratori

« IL diritto di sciopero, garantito dall'art. 40 della Costituzione non è esercitabile » :

Questo è il grave giudizio espresso dal Pretore di Trinitapoli, dr. Schiralli, a conclusione della vertenza promossa dalla Camera del Lavoro contro l'azienda agricola dei F.lli De Martino, che aveva licenziato per rappresaglia sindacale oltre 60 braccianti che avevano esercitato il diritto di sciopero.

Lo statuto dei Lavoratori - sempre per il Pretore di Trinitapoli - è anticostituzionale perchè non è anche lo Statuto dei datori di lavoro !

Ebbene, quei datori di lavoro che come i f.lli De Martino hanno il potere di farsi giustizia da sè, che hanno il potere di licenziare come e quando vogliono, che possono far sottoporre a processo penale i loro dipendenti anche contro le perplessità dei Carabinieri; quei datori di lavoro che violano le leggi sul lavoro, che frodano gli istituti previdenziali e che a differenza dei lavoratori a Trinitapoli non vengono incriminati; per essi secondo il Pretore lo Statuto dei lavoratori si « addimostra fonte di notevole diseguaglianza e quindi in pieno contrasto con l'articolo 3 della Costituzione ».

E' una decisione da respingere: la Costituzione non legittima le prepotenze di certi datori di lavoro; afferma, invece, la parità di tutti i cittadini di fronte alla legge e non consente a nessuno di farsi giustizia da sè.

**LO STATUTO DEI LAVORATORI E IL DIRITTO DI SCIOPERO
NON SI TOCCANO !**

INDIETRO NON SI TORNA !

I lavoratori di Trinitapoli e tutta la classe operaia, uniti nel sindacato andranno avanti per la difesa e l'affermazione dei propri diritti contro qualsiasi forma di intimidazione, sulla via tracciata dalla Costituzione repubblicana e antifascista.

Federbraccianti Provinciale

C. G. I. L.

OGGI RISPONDE FORTEBRACCIO

OMBRE DEL PASSATO

«Caro Fortebraccio, ti invio una ordinanza emessa da un pretore meridionale riguardante la costituzionalità dello statuto dei lavoratori. Credo che ti potrà essere utile per il tuo lavoro. Molte volte proprio i provvedimenti tecnici, che non vengono a conoscenza del grande pubblico, nascondono le "perle" più belle. Calamandrei diceva che dietro le affermazioni della nostra Costituzione scorgeva le ombre di Gramsci e di Gobetti. Dietro le decisioni di molti magistrati si scorgono ben altre ombre del nostro passato: un passato in cui ci si serviva cinicamente del diritto per servire i potenti. Solo che oggi il diritto non è più la grida spagnola, ma, come nel nostro caso, la Costituzione del 1948. Lettera firmata. Università di Bari. Bari».

Caro XY, questa ordinanza, della quale mi mandò il testo, mi era già stata segnalata dai compagni della Camera del Lavoro di Bari, che ne avevano riassunto l'ultima parte. Io non ne avevo parlato perché l'argomento mi era sembrato troppo complesso, in rapporto al carattere di queste mie note, e poi (soprattutto) perché la mia sprovvedutezza nelle materie giuridiche è abissale, per non parlare del linguaggio degli avvocati e dei magistrati che mi risulta quasi sempre incomprensibile. Ma la tua osservazione secondo la quale «molte volte proprio i provvedimenti tecnici, che non vengono a conoscenza del grande pubblico, nascondono le "perle" più belle» mi ha colpito e mi ha indotto a domandarmi se non sia mio dovere dar conto ai lettori di un caso dal quale si vede come certi magistrati valutano i diritti dei lavoratori e ne giudicano l'esercizio.

Non per te, naturalmente, ma per chi mi legge, di-

rò che l'ordinanza è del pretore di Trinitapoli (Foggia) e si riferisce a una vertenza della quale figurano come protagonisti la Camera del Lavoro di Foggia, la Federbraccianti di Foggia e la Camera del Lavoro di Trinitapoli, da una parte, e l'Azienda agricola «De Martino Norante Luciano e Civito» dall'altra parte. Per una vicenda che non starò a riassumere i lavoratori, attraverso le loro organizzazioni, ritenevano che da parte dell'azienda fosse stato lesa il loro diritto di svolgere attività sindacale nell'ambito dell'azienda stessa e quello di scioperare. Le due parti si sono rivolte al pretore, e io non posso qui riportare per intero la sua lunga ordinanza e neppure riassumerla, mi limiterò a riferire che alla fine del suo pronunciamento il magistrato si pone una domanda: «E' esercitabile il diritto di sciopero?» e risponde testualmente: «...l'art. 40 della Costituzione sancisce che "il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano", cioè secondo le direttive e le indicazioni, anche limitative, imposte dalle leggi che sarebbero state emanate. Ciò vuol significare che finché non vengano emanate tali leggi il diritto di sciopero non è esercitabile, come non è pensabile che possa avanzare il treno, se manchino le rotaie dalle quali sia regolata la sua marcia. La locomotiva c'è, è pronta, è potente, ma non può avanzare».

Confesso che quando ho letto queste parole sono rimasto di stucco: io sono come Renzo, quando ascoltava l'immortale Azzeccagarbugli: le parole degli uomini di legge appena hanno finito di stupirmi mi lasciano intontiti e confusi: che abbiano ragione loro? Così mi sono rivolto a un mio amico

magistrato e adesso questa mia risposta al pretore di Trinitapoli, lo dico subito, non è farina del mio sacco: essa riprende, pari pari, le osservazioni che mi sono appuntate. Il signor pretore di Trinitapoli ha una vivace fantasia ferroviaria, ma è di scarsa memoria. Egli non ricorda, per esempio, che la Corte Costituzionale si è più volte occupata dell'esercizio del diritto di sciopero e della questione giuridica relativa all'interpretazione della espressione «nell'ambito delle leggi che lo regolano», contenuta nella norma costituzionale. Ebbene, tutte le volte, espressamente o implicitamente (vedi le sentenze 4 maggio 1960 n. 29; 28 dicembre 1962 n. 123 e 124; 17 marzo 1969 n. 31) la Corte costituzionale ha stabilito che «anche nell'attuale carenza di una legge cui esso (l'art. 40 della Costituzione) rinvia per la determinazione dei limiti entro cui l'esercizio del diritto di sciopero può ritenersi consentito, l'art. 40 stesso è immediatamente precettivo». Il che significa, come il pretore di Trinitapoli non può non sapere, che per la Corte costituzionale il diritto di sciopero non solo esiste ed è costituzionalmente garantito, ma è concretamente esercitabile. Proprio il contrario, quindi, di ciò che afferma il pretore nella ordinanza di rimessione alla stessa Corte costituzionale.

Ancora. Il pretore di Trinitapoli fumi meno, se fuma, perché la memoria gli è mancata anche quando doveva ricordare che la Corte costituzionale ha affermato in una delle sentenze sopra citate che la legittimità dell'esercizio del diritto di sciopero dopo la caduta del fascismo addirittura preesisteva all'entrata in vigore della Costituzione della Repubblica, essendo una conseguenza immediata e automatica del ripristino dell'ordinamento democratico verificatosi al momento stesso della cessazione del regime fascista. E del resto anche se fosse vero — ma non è vero — che l'esercizio dello sciopero diviene costituzionale solo a seguito della emanazione di una legge ordinaria che lo regoli, questa legge ordinaria esiste, e il signor pretore l'aveva proprio sotto gli occhi. E' lo Statuto dei lavoratori, (legge dello Stato, essendo stata ap-

provata dal Parlamento e promulgata dal Presidente della Repubblica) che appunto prevede e fornisce una prima regolamentazione del diritto di sciopero, quando stabilisce che si può ricorrere al pretore per ottenere giustizia se «il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare... il diritto di sciopero». Ecco una delle leggi nel cui «ambito» si esercita il diritto di sciopero, secondo l'art. 40 della Costituzione. Come mai il pretore di Trinitapoli non se ne è accorto?

La verità è che l'affermazione che il diritto di sciopero non è esercitabile non solo è sfornita di senso giuridico, ma è assai pericolosa. Potrebbe — basta un niente — condurre il pretore di Trinitapoli molto lontano e in pessima compagnia. C'è stato qualcuno in Italia che ha addirittura sostenuto che è necessario vietare lo sciopero e quindi punirlo come reato, perché così facendo «si segna un netto trapasso di regime e si pone, insomma, un netto disconoscimento del principio democratico». Queste parole sono di uno che se ne intendeva: Alfredo Rocco, ministro di grazia e giustizia, che così si esprimeva nella relazione ministeriale al codice penale fascista del 1931. Sono queste le «ombre del passato» che attorniano il pretore di Trinitapoli?

Rinascita

Settimanale fondato da Palmiro Togliatti

Lettere

Un pretore che ignora la Costituzione

Caro direttore.

L'ordinanza del pretore di Trinitapoli, in data 22 luglio, con la quale è stata rimessa all'esame della Corte costituzionale la questione di legittimità dell'art. 28 dello Statuto dei diritti dei lavoratori, in riferimento al primo comma dell'art. 3 della Costituzione, è un fatto grave e si inserisce certamente in questo particolare clima politico tendente a svuotare le maggiori conquiste sindacali e del movimento operaio realizzate negli ultimi tempi. Non per niente tale decisione viene fuori pressoché contestualmente a sentenze della Corte che hanno cercato di limitare i poteri delle Regioni e che, pur senza accogliere le tesi più retrive ed oltranziste del padronato, hanno intaccato uno dei cardini fondamentali della legge sui fitti agrari: ora è la volta dell'art. 28, certo il più importante ed innovativo dello Statuto dei lavoratori.

Le argomentazioni del pretore di Trinitapoli non possono essere condivise sotto nessun profilo.

Nessun valore ha, in primo luogo, il riferimento all'art. 3 della Costituzione che garantisce un eguale trattamento di tutela giudiziaria a tutti i cittadini.

Non occorre neppure riferirsi all'art. 1 della Costituzione che

proclama l'Italia una Repubblica fondata sul lavoro; basta far riferimento al secondo comma dello stesso articolo 3, stranamente dimenticato da quel pretore: «E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese». E' evidente allora che lo Statuto (e in particolare l'art. 28) si pone come attuazione della norma costituzionale e non come violazione della stessa.

L'ordinanza rileva altresì che l'art. 28 attribuirebbe una posizione privilegiata ai sindacati «nazionali» escludendo i cosiddetti sindacati autonomi; ma non vi è chi non veda come nel caso tale normativa corrisponde all'intento (encomiabile) di evitare il nascere di sindacati di comodo e di tutelare i sindacati che abbiano maggiore autenticità rappresentativa per non vanificare le disposizioni dello Statuto, essendo nota la tendenza della parte imprenditoriale ad assorbire o quanto meno ad influenzare a propri fini le istanze rappresentative del personale all'interno dell'azienda.

Del tutto infondato è poi il riferimento al diritto di sciopero che, per il semplice fatto che non è stato regolamentato, non potrebbe essere esercitabile ai sensi dell'art. 40 della Costituzione: un discorso vecchio che introduce una inam-

missibile distinzione tra norme programmatiche e norme prelettive, e che suona addirittura provocatorio in riferimento al diritto di sciopero.

Risulta evidente quindi che la logica di quel pretore non regge nemmeno sul piano pre-costituzionale; ma — occorre rilevarlo — è tempo che la Costituzione repubblicana venga intesa nel suo valore dichiaratamente polemico nei confronti delle strutture del passato, e venga intesa invece nel suo contenuto più genuino ed innovatore, non ultimo quello diretto a limitare il dominio imprenditoriale e a tutelare il prestatore di lavoro, considerato il contraente più debole.

Da ultimo va rilevato che l'effetto pratico della ordinanza del pretore di Trinitapoli è stato quello di sospendere di fatto l'applicazione dello Statuto che è la maggiore conquista sindacale del mondo del lavoro negli ultimi anni. Da ciò deriva la consapevolezza per i lavoratori e la cultura progressista che, al di là della necessaria battaglia da ingaggiare sul piano giuridico per il rispetto sostanziale del contenuto innovatore della Costituzione per evitare sabotaggi e svuotamenti con interpretazioni formalistiche, c'è un campo di lotta sul piano più direttamente politico, per creare nel paese un nuovo clima che consenta di difendere le conquiste sindacali acquisite, e di registrare nuovi successi sul piano della emancipazione delle classi lavoratrici.

Nicola Cataldo
Matera

Un pretore attacca lo Statuto dei lavoratori

Giustizia e sciopero

L'ordinanza di rinvio alla Corte costituzionale Secondo il magistrato il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano: mancando queste non sarebbe esercitabile

E' già stato rilevato che la formazione del governo Andreotti-Malagodi, con il suo significato di chiara scelta politica a destra e di rivincita contro il movimento popolare e di sinistra, ha dato fiato a certi settori dell'apparato dello Stato e della magistratura, quelli conservatori o apertamente reazionari, per intenderci. Per questi settori — e non sono né deboli né senza collegamenti con ceti e forze sociali che hanno rappresentato e rappresentano la conservazione e la reazione nel nostro Paese — è arrivato il momento di mettere in atto disegni e propositi di attacco ad alcune delle più avanzate conquiste del movimento popolare e democratico italiano.

Gli episodi, numerosi, di repressione e di persecuzione (Torino, Reggio Calabria, Catania) sono dinanzi ai nostri occhi. Ed in un clima siffatto non fa meraviglia che certi settori della magistratura (si veda la recente sentenza della Corte costituzionale sui fitti rustici) si schierino al fianco del grande padronato, difendendo apertamente le tesi che questo sostiene contro gli interessi dei lavoratori.

E' potuto accadere, così, che a Trinitapoli, grosso centro di braccianti e di contadini della Capitanata, oltre che zona d'insediamenti di alcune tra le più grosse aziende agrarie capitalistiche della Puglia, il pretore della Repubblica sia pesantemente intervenuto nella lotta che si svolgeva, nella seconda metà dello scorso mese di giugno e nei primi di luglio, per il rinnovo del contratto collettivo nazionale e

per l'applicazione di alcune norme e decisioni strappate dai braccianti foggiani l'anno passato nel corso di un memorabile sciopero durato 45 giorni e conclusosi con una pesante sconfitta degli agrari.

Il pretore di Trinitapoli non solo ha fatto intervenire la forza pubblica perché cessasse l'occupazione della più grossa azienda capitalistica di quel comune, ma si è dato da fare perché nell'azienda non si svolgessero le assemblee dei braccianti, dei loro delegati, sposando così apertamente la causa dell'agrario che non voleva cedere alle richieste dei lavoratori.

E' significativo rilevare che lo scorso anno, durante lo sciopero cui si accennava prima, non furono poche le aziende agrarie capitalistiche occupate dai lavoratori, senza che nessun incidente di rilievo si verificasse per diverse settimane. Allora a nessun magistrato è venuto in mente di considerare, come fa l'ineffabile pretore di Trinitapoli, « non manifestamente infondata la questione d'illegittimità costituzionale dell'art. 28 della legge 20-5-1970, n. 300 con gli articoli 3, 39 e 40 della Costituzione ». Si tratta della legge nota col nome di « Statuto dei diritti dei lavoratori », oggetto dell'attacco di questo magistrato, il quale considera incostituzionali parti di questa legge perché, mentre difendendo le organizzazioni sindacali e i lavoratori nell'esercizio di loro fondamentali diritti, quale quello di sciopero, lascerebbero i poveri padroni senza difesa e su di un « piano di inferiorità ». Il tutto è proposto nella decisione che que-

sto signore ha preso di rimettere alla Corte costituzionale gli atti del procedimento, proposto dall'organizzazione sindacale contro il proprietario dell'azienda agraria, ove si sono verificati soprusi ai danni dei lavoratori.

Ma il fatto ancora più grave è il punto cui giunge tutta l'argomentazione del pretore di Trinitapoli, in difesa di precisi interessi degli agrari pugliesi, i quali riescono in certe situazioni ad avere dalla loro parte i settori più retrivi della magistratura. Così è avvenuto ai tempi di Scelba, quando a migliaia i braccianti pugliesi popolavano le patrie galere, in attuazione di leggi e di codici fascisti e in spregio alla Costituzione repubblicana.

Scrivendo testualmente il pretore di Trinitapoli nell'ordinanza di rinvio alla Corte costituzionale degli atti del procedimento aperto dal ricorso presentato dagli organizzatori sindacali, e facendo riferimento all'art. 40 della Costituzione: « Questo ultimo sancisce che il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano, cioè secondo le direttive e le indicazioni, anche limitative, imposte dalle leggi che sarebbero state emanate. Ciò vuol significare che finché non vengano emanate tali leggi, il diritto di sciopero non è esercitabile, come non è possibile possa avanzare il treno, se manchino le rotaie dalle quali sia regolata la sua marcia. La locomotiva c'è, è pronta, è potente, ma non può avanzare. Orbene, poiché sino ad oggi non è stata promulgata alcuna legge che regoli lo sciopero, esso non è esercitabile ».

E così conclude: « Quindi, allo stato, secondo il disposto di cui all'art. 40 della Costituzione lo sciopero non è esercitabile. E in contrasto a questo Supremo Dettato si pone l'art. 28 che richiede la punizione del datore del lavoro quando impedisce o limita lo sciopero, esercizio del diritto di sciopero. Cioè, in altri termini, per l'art. 28 lo sciopero è perfettamente esercitabile, mentre per la Costituzione non è esercitabile ».

Il pretore di Trinitapoli probabilmente ignora che la Corte costituzionale si è occupata in diverse occasioni del problema del diritto di sciopero e, nonostante limiti anche seri di certe sue sentenze, ha riconosciuto (sentenza n. 141 del 12-12-1967) che « il diritto

di sciopero è legittimamente esercitabile in funzione di tutte le rivendicazioni riguardanti il complesso degli interessi dei lavoratori che trovano disciplina nelle norme racchiuse sotto il titolo III della parte I della Costituzione ».

Ma il pretore di Trinitapoli, amico degli agrari, con l'ordinanza di rinvio alla Corte costituzionale blocca l'azione del sindacato e dei lavoratori contro il proprietario dell'azienda, il quale può impunemente calpestare il diritto di sciopero; viola la legge 300 sui diritti dei lavoratori; compie un grave sopruso allorché fa intervenire la forza pubblica per aiutare l'agrario che non vuol cedere alle richieste dei lavoratori; rilancia il tema della limitazione del diritto di sciopero di cui si è fatto portabandiera Malagodi e non pochi rappresentanti della destra democristiana, all'unisono con il grande padronato.

E' un episodio, abbastanza significativo, non isolato, certo, e ad un tempo espressione di un clima e di una politica: quelli determinati e perseguiti dall'attuale governo presieduto dall'on. Andreotti. I lavoratori ne sono consapevoli. E sanno come agire per far fallire anche i meschini tentativi pseudo giuridici di un magistrato amico degli agrari.

Michele Pistillo

**IN UN TELEGRAMMA INVIATO
A NUMEROSE AUTORITA'**

Contesta il Pretore gruppo di braccianti Cgil di Trinitapoli

La vicenda (alla base vi sono numerosi processi di lavoro) attende i necessari accertamenti e chiarimenti

Ci è pervenuto, inviato da un gruppo di braccianti di Trinitapoli iscritti alla Cgil, un lungo telegramma in cui è riportato il testo di un altro telegramma inviato al primo presidente ed al procuratore generale della Corte d'appello di Bari, al presidente ed al procuratore della Repubblica del Tribunale di Foggia, ad autorità politiche, sindacali ed al Consiglio superiore della magistratura.

L'oggetto del messaggio — data la particolare delicatezza — richiede ovviamente i dovuti accertamenti. Ne riassumiamo intanto il contenuto: il gruppo di braccianti della Cgil di Trinitapoli lamenta che le cause di lavoro promosse contro l'azienda agricola dei fratelli De Martino subiscono «ingiustificati ed inammissibili ritardi»; pretore di quel centro è il dott. Schiralli nei cui confronti — si ricorda nel telegramma — a suo tempo i senatori comunisti

foggiani presentarono un'interrogazione per protestare contro le «pesanti affermazioni» ai danni della Cgil contenute in un decreto — basato sullo Statuto dei lavoratori — da lui emesso. Vice pretore — si afferma inoltre — è l'avv. Di Staso che sarebbe difensore dei fratelli De Martino in cause analoghe promosse in altri centri del Foggiano; il professionista, nella sua veste di giudice onorario, sarebbe stato designato ad istruire giudizi promossi contro gli stessi De Martino: questa coincidenza «potrebbe — sostiene il gruppo di braccianti — turbare la serenità di giudizio dell'avv. Di Staso».

Nei giorni scorsi — prosegue il telegramma — sono state avviate sessantanove cause di lavoro presso la Pretura di Barletta, sede principale dell'azienda De Martino; i legali di quest'ultima avrebbero eccepito l'incompetenza territoriale chie-

dendo che le cause in questione si svolgano a Trinitapoli. La decisione non è stata ancora emessa.

«Non abbiamo nulla contro la celebrazione dei giudizi nel nostro Comune (cioè Trinitapoli — n.d.r.), concludono i braccianti, ma essi sostengono l'opportunità che a quel centro venga assegnato un altro magistrato togato.

Fin qui il telegramma. La ricostruzione dei fatti merita, così come prospettata dai braccianti, quanto meno la risposta delle persone chiamate in causa. E ciò per un'esatta collocazione della vicenda, staccata il più possibile dagli interessi di parte.

**LE REAZIONI AL TELEGRAMMA DI UN GRUPPO DI BRACCianti
DELLA CGIL CHE CRITICAVANO L'ANDAMENTO DI ALCUNE CAUSE**

Il Pretore di Trinitapoli: «Io stesso chiedo gli accertamenti»

Il dott. Schiralli ha già sollecitato l'intervento del presidente del Tribunale di Foggia per fugare ogni dubbio -- Il rammarico del v. pretore avv. Di Staso: «Sono accuse calunniose!» -- I processi che hanno creato la tensione -- Dietro le polemiche c'è la realtà dei lavoratori che non sopportano più la concorrenza delle raccoglitrici abruzzesi

Dal nostro inviato

Trinitapoli, 17 marzo
« Si facciamo pure tutti gli accertamenti; sono io stesso a sollecitarli. La cosa non mi turba affatto, la mia coscienza è tranquilla », chi parla così è il consigliere dott. Ernesto Schiralli, pretore di Trinitapoli, in risposta al telegramma — che in sintesi abbiamo riportato ieri — inviato da un gruppo di braccianti della Cgil di quel centro al primo presidente ed al procuratore generale di Bari, al presidente ed al procuratore della Repubblica del Tribunale di Foggia, a personalità politiche e sindacali ed al Consiglio superiore della magistratura.

Nel telegramma — lo ricordiamo brevemente — si contestano gli « ingiustificati ed inammissibili ritardi » che subirebbero alcuni giudizi promossi contro i fratelli De Martino, titolari di una vasta azienda agricola; si lamenta inoltre il contenuto di un provvedimento del luglio '72 col quale il dott. Schiralli ritenne non fondata un'eccezione di incostituzionalità dello Statuto dei lavoratori e, rimettendo gli atti ai giudici del Palazzo della Consulta, sospese i relativi procedimenti. Delle altre « lamentate », poiché riguardano il v. pretore onorario avv. Michele Di Staso, ci occupere-

mo successivamente. Soffermeriamoci quindi sulle questioni che toccano il dott. Schiralli.

Il magistrato attende con tranquillità lo sviluppo della delicata vicenda, anzi, lo sollecita egli stesso, non opponendosi ad alcun accertamento che, al contrario, ritiene necessario perché ogni nube venga dissolta. E, seguendo questa traccia, ha chiesto al presidente del Tribunale di Foggia, dott. Manfredi Tini Ciacci, di appurare tutto quanto riterrà opportuno. « Non è la prima volta — ricorda il dott. Schiralli — che le parti in causa, mi riferisco ai braccianti, sollevano rimostranze nei miei confronti; è già accaduto lo scorso dicembre. Venne qui a Trinitapoli il dott. Dini Ciacci e non rilevò nulla di quanto era stato lamentato in quell'occasione ». Questa piena disponibilità a far luce su ogni possibile dubbio, è ribadita in una lettera che il magistrato ha inviato al nostro Direttore e che pubblichiamo a parte, col dovere che ci tocca — avendo già dato il giusto rilievo al telegramma dei braccianti — in questioni di estrema delicatezza, e col vivo apprezzamento per la tempestività con cui essa ci è giunta.

« Sono ancora stordito — osserva a sua volta il v. pre-

tore avv. Di Staso — per quanto ho letto stamattina sulla Gazzetta. E' inconcepibile che si possa giungere alla calunnia. Anch'io mi sento sereno e tranquillo come il dott. Schiralli, ma non è detto che non mi decida a presentare una querela, sia pure contro ignoti; e già, perché il telegramma è firmato da un gruppo di braccianti. Chi sono? E' gente che si nasconde dietro l'anonimato. Ma non è assolutamente sopportabile la calunnia. Io sono un professionista, e non posso veder mi danneggiato da illazioni così pesanti ».

La « calunnia » cui si riferisce l'avv. Di Staso — veniamo così alla parte del telegramma che lo riguarda — è quella relativa ad una circostanza che merita un particolare chiarimento, soprattutto alla luce dei fatti emersi. « Vice pretore avv. Di Staso — questo il testo integrale —, designato a giudicare nostre cause; rileviamo che lo stesso è cointeressato in altra azienda agricola a Cerignola che pare convenuta in giudizio per indennità varie, compresa quella di percorso che rappresenta oggetto nostre attuali cause. Tale circostanza potrebbe turbare serenità giudizio avv. Di Staso ». L'interpretazione più ovvia è questa: l'avv. Di Staso assiste un'altra azienda dei fratelli De

Martino, con sede a Cerignola, per una questione (indennità di percorso) analoga a quella delle cause in cui è invece vice pretore a Trinitapoli. I difensori ed i sindacalisti dei braccianti hanno invece chiarito che questa frase, distorta dalle esigenze dell'espressione telegrafica, va così interpretata: l'avv. Di Staso è interessato — in qualche veste tuttavia non si precisa — ad un'azienda agricola di Cerignola, estranea ai De Martino, per una vicenda identica a quella dei giudizi che lo vedono a Trinitapoli vice pretore. Quindi il professionista — si sostiene — valuterà le cose con la « deformazione » di un'idea già esaminate in chiave « padronale » e « antioperaia ».

Qualunque sia l'interpretazione da dare a quel brano, la redazione dell'avv. Di Staso non cambia: « E' mortificante — dice — che si debba ricorrere a tante meschinità, ad accuse calunniose. Questi atteggiamenti non meritano alcuna comprensione. Non sono interessato, e per piacere questo lo scriva a chiare lettere, ad alcuna causa che abbia per oggetto l'indennità di percorso ».

L'indennità di percorso. A questo punto è necessario ricostruire le tante vicende processuali che costellano la polemica; polemica che —

per quanto diremo appresso — rischia di coinvolgere a breve termine buona parte della popolazione attiva di Trinitapoli, comprendente circa 2mila braccianti agricoli.

L'azienda dei fratelli De Martino produce le cosiddette pesche d'esportazione, una qualità consumata largamente nei Paesi del Nord Europa. Il maggior lavoro si ha nei mesi estivi con la rac-

speso in attesa della sentenza del Palazzo della Consulta. Poche settimane dopo — e arriviamo così alla seconda fase della complessa vicenda — i 54 lavoratori (assistiti dagli avvocati Gaetano Volpe, Arcangelo Sannicandro, Pasquale Losito ed Enzo Augusto) proposero due cause ciascuno, in tutto 108. Nella prima si chiedeva la corresponsione dell'indennità di percorso (e qui si inseriscono altri frammenti di polemica: l'azienda dista dal centro abitato sei chilometri secondo i titolari, undici a parere dei braccianti; ancora: per contratto sono detraibili tre chilometri che i lavoratori calcolano sul chilometraggio complessivo e i datori, invece, sull'andata e sul ritorno); nella seconda si proponeva una questione di grossa portata: i braccianti — osservavano gli avvocati — possono essere assunti a tempo determinato per un periodo che non superi i dodici giorni; al contrario nell'azienda De Martino, pur facendosi ricorso a questo tipo di assunzione, si lavora ininterrottamente per i circa due mesi necessari alla raccolta. A questo punto scatterebbe il contratto a tempo indeterminato, con tutta una serie di garanzie — economiche e normative — non contemplate dall'altro, cioè da quello a tempo determinato.

Le 108 cause, essendo il dott. Schiralli in ferie, vennero affidate al vice, pretore avv. Di Staso. Questi, poiché il gruppo di processi sull'interpretazione del contratto (se a tempo determinato o indeterminato) era collegato alla questione dei licenziamenti del precedente ricorso, sospese ogni relativa attività in attesa della sentenza della Corte Costituzionale. Le cause sull'indennità di percorso sono ancora in piedi ma, sembra, lontane dalla decisione: tutta la questione — prescindendo dalla valutazione del chilometraggio — verte su un punto dal quale possono scaturire motivi di forte tensione.

Il contratto dei braccianti agricoli prevede, in alternativa alla corresponsione dell'indennità, la messa a disposizione di dormitori nei quali

pernottare dal lunedì al sabato. «Non ci sono mai stati offerti», afferma l'avv. Volpe. «Non ce li hanno mai richiesti», ribatte l'avv. Giuseppe Di Lecce (che con l'avv. Giuseppe Salerno assiste i De Martino). «La verità — sostiene ancora l'avv. Volpe — è che in quei dormitori, sulla cui agibilità c'è peraltro da discutere, sono state sempre ospitate le braccianti abruzzesi, quelle che annualmente scendono in Puglia e stanno lì in evidente chiave anti-sciopero. E' manodopera che costa poco, ancora meno di quella locale». Tali accuse vengono però respinte dalla controparte.

A proposito delle donne abruzzesi, nella cittadina c'è molta tensione. I braccianti che passeggiano in piazza in attesa di lavoro non intendono più sopportare quella «calata» che aumenta l'offerta e fa decrescere i compensi. «Non le vogliamo più, le abruzzesi — dicono alcuni — saremo pure disposti a bloccare le vie d'accesso al paese. Questa storia deve finire». Dietro la polemica con il pretore, c'è insomma questa realtà palpante che rischia di scaldarsi nei prossimi mesi.

Nelle scorse settimane — e siamo finalmente arrivati alla terza e ultima fase di questa vicenda processuale — un altro gruppo di ex dipendenti dell'azienda De Martino ha proposto una serie di processi con la ormai consueta richiesta dell'indennità di percorso. Le cause sono state però presentate alla Pretura di Barletta, e ciò — spiegano gli interessati — per «scavalcare» il dott. Schiralli e l'avv. Di Staso e l'atmosfera di «incompatibilità» che sarebbe venuta ormai a crearsi. Si sostiene, inoltre, che la sede principale dell'azienda sia proprio a Barletta, quindi non sorgerebbero problemi circa la competenza territoriale. I difensori dei De Martino — in questa causa si aggiunge, agli avvocati Di Lecce e Salerno, anche l'avv. Dante Ciocce — hanno invece eccepito proprio l'incompetenza territoriale, sostenendo quella di Trinitapoli. Su tale questione i pretori di Barletta (i giudizi sono stati suddi-

visi fra il dott. Piero Lazzizzera ed il dott. Aldo Napoleone) non si sono ancora pronunciati.

Su tutta questa serie di cause fioriscono le polemiche. Circa gli «ingiustificati ed inammissibili ritardi» lamentati nel noto telegramma, il dott. Schiralli risponde con una sequela di date. Il secondo gruppo di processi, quello affidato all'avv. Di Staso, ebbe la prima udienza il 26 luglio scorso; successivamente — ricorda il pretore — le cause sono state chiamate il 2 e 30 agosto, il 13 settembre, il 5 e 7 ottobre, il 9 novembre, l'11, il 9, 16 e 29 dicembre, il 2 e 13 gennaio, il 13 e 26 febbraio, il 5 e 15 marzo. «Ed è questo — osserva il dott. Schiralli — un fatto eccezionale se si considera che di norma i rinvii delle cause civili, come appunto queste, sono di due mesi in due mesi; in questo caso, invece, li abbiamo mantenuti, salvo quando è stato necessario emettere ordinanze, nei limiti dei quindici giorni. E ciò con un personale insufficiente; abbiamo infatti un solo cancelliere che, con i suoi 70 anni e per la mole di lavoro che affligge la Pretura, è costretto a continui ed estenuanti stress. Guardi qui, in un'udienza c'è stato un verbale di ventotto pagine. Mi dica un po' se può parlarsi di ritardi. Devo invece dare atto all'avv. Di Staso per la solerzia con cui sta istruendo questi giudizi».

«Sono insopportabili — aggiunge l'avv. Di Lecce — i cavilli e le pretestuosità che vengono ogni volta sollevati. Perché, invece di fare causa per l'indennità di percorso, non citano i De Martino per le paghe sempre superiori alle vigenti tariffe? E perché non protestano per quei tre quattro chili di pesche a testa che i datori di lavoro ogni giorno regalano durante la raccolta? La verità è che si vuole soltanto strumentalizzare una situazione».

Tali accuse vengono respinte dai legali dei braccianti. «Se strumentalizzare — osserva l'avv. Volpe — significa battersi perché finisca il mercato umano di ogni estate, allora si riconosciamo di essere strumentalizzatori». Una polemica, in definitiva, dai toni accesi che ha coinvolto con accuse pesanti un pretore ed un vice pretore; da una parte la richiesta estremistica che a Trinitapoli venga nominato un altro magistrato, dall'altra la tranquillità di chi non ha nulla da rimproverarsi ed anzi sollecita l'intervento dei superiori perché ogni dubbio venga fugato. Un contrasto maturato nelle zone di depressione bracciantile; anche questo un segno dei tempi.

Federico Pirro

La lettera inviata dal dott. Schiralli al nostro Direttore

Questo il testo della lettera inviata dal Pretore di Trinitapoli al dott. Valentini in data di ieri, cioè 17 marzo:

«Ill.mo sig. Direttore, con riferimento all'articolo apparso sul numero di oggi a pag. 13 dal titolo *Contesta il Pretore gruppo di braccianti Cgil di Trinitapoli*, La informo di avere oggi stesso chiesto l'intervento del Sig. Presidente del Tribunale di Foggia perché compia tutti gli accertamenti che riterrà opportuni, non tanto per la difesa del nostro nome, quanto della Magistratura togata e non».

colta e l'imballaggio del frutto. Nel giugno scorso, a seguito di uno sciopero caratterizzato da incidenti (al Tribunale di Foggia pende infatti un procedimento contro tredici braccianti), vi furono 54 licenziamenti in tronco. Le Camere del lavoro di Foggia e Trinitapoli e la Federbraccianti di Foggia proposero un ricorso, basato sullo Statuto dei lavoratori, in cui si affermava che quei licenziamenti erano stati attuati in odio al diritto di sciopero, quindi in evidente chiave antisindacale.

L'istruttoria — curata dal dott. Schiralli — impegnò più udienze, caratterizzate da un'atmosfera piuttosto tesa. Non si giunse però al decreto, il pretore — come abbiamo in precedenza ricordato — rimise gli atti alla Corte costituzionale, ritenendo lo Statuto in contrasto con la Costituzione. Questa, in breve, l'impostazione data dal magistrato: il diritto di sciopero non è stato ancora regolamentato da opposte leggi, quindi non è esercitabile, e poiché lo Statuto punisce il datore di lavoro che quel diritto contrasta, ergo lo Statuto è incostituzionale. Altre «incostituzionalità» venivano rilevate nella disparità di trattamento che la legislazione vigente attuerebbe a favore dei lavoratori.

Il giudizio venne così so-

CONTESTATO IL PRETORE DI TRINITAPOLI

La stampa quotidiana ha dato grande risalto alla vicenda giudiziaria in corso presso la Pretura di Trinitapoli, e di cui sono protagonisti una sessantina di braccianti ed il noto agrario Norato De Martino, che valica di molto i limiti di un'aula di pretura. Di una pretura, va detto subito, che ha fatto parlare recentemente la stampa nazionale per via di una posizione presa dal suo titolare Schiraldi il quale a seguito dello sciopero dei braccianti del giugno 1972 presso l'azienda Norato De Martino ebbe a rimettere alla Corte costituzionale gli atti di un processo, sostenendo che lo Statuto dei lavoratori è in contrasto con la Costituzione.

I braccianti hanno chiamato in giudizio lo stesso agrario perché non corrisponde loro l'indennità di percorso. Tale giudizio viene portato per le lunghe dal vice pretore di Trinitapoli, Di Staso, che i braccianti conoscono come proprietario di terreni contro il quale hanno dovuto affrontare delle lotte sindacali proprio per la indennità di percorso.

Il tentativo dei legali dei braccianti di Trinitapoli, di porre finalmente fine all'inerzia del vice pretore di Trinitapoli, trasferendo il processo alla pretura di Barletta (cosa possibile perché la controparte risiede in quest'ultima località) viene resa vana.

I braccianti di Trinitapoli hanno inviato in questi giorni un telegramma al presidente della Corte di appello, ai parlamentari, ai maggiori quotidiani, alle diverse autorità chiedendo che sia nominato alla pretura di Trinitapoli un pretore «togato», che ponga fine ad una tale situazione.

Le vertenze dei braccianti di Trinitapoli: interpellanza comunista

Roma, 14 aprile

Gli onn. Pistillo, Reichlin, Di Giulio, Di Gioia, Vania, Gramigna, Cataldo, Spagnoli, tutti del Pci, hanno presentato una interpellanza al ministro di Grazia e Giustizia per sapere se « premesso che davanti la Pretura di Trinitapoli, da tempo pendono vertenze di lavoro promosse da 54 braccianti agricoli contro l'azienda agricola "Luciano e Giulio De Martino-Norante", la quale negli ultimi tempi, oltre a gravi episodi di rappresaglia anti-sindacale si è distinta per una sistematica violazione delle leggi in materia di lavoro, in particolare per le leggi sul collocamento della mano d'opera, nonché del contratto di lavoro soprattutto in riferimento all'indennità di percorso mai corrisposta;

« che il signor Pretore dirigente di detta Pretura, cons. dott. Ernesto Schiralli, in più occasioni, ha dimostrato la propria ostilità nei confronti dei lavoratori, delle loro organizzazioni e dei loro difensori;

« che, in particolare, in data 23 giugno 1972, malgrado il parere contrario espresso dal maresciallo dei carabinieri, ordinò con proprio decreto e senza aver sentito la controparte lo sgombero dell'azienda agricola De Martino, in cui i braccianti in sciopero erano impegnati in una pacifica assemblea, incriminando i tredici lavoratori che partecipavano alla stessa e comunicando i loro nominativi al datore di lavoro (che non ave-

va altro modo di identificarli), provocando, così il loro licenziamento in tronco;

« che nella conseguente procedura in base all'art. 28 dello Statuto dei Diritti dei Lavoratori promossa dalla Camera del Lavoro di Trinitapoli e dalla Federbraccianti Cgil provinciale di Foggia contro i De Martino, tenne comportamento palesemente parziale in danno dei lavoratori, operando pesanti intimidazioni nei loro confronti e rigettando sistematicamente la maggior parte delle loro richieste istruttorie sino al punto di impedire la discussione orale delle cause e venendo così a limitare il diritto della difesa;

« che con l'ordinanza emessa in data 22 luglio 1972, detto pretore trasmise gli atti alla Corte Costituzionale ritenendo anticostituzionale lo Statuto dei diritti dei lavoratori e dichia-

rando non esercitabile il diritto di sciopero;

« tutto quanto sopra premesso i sottoscritti interpellanti ritengono che il dr. Schiralli non possa più essere considerato nelle condizioni di serenità e di imparzialità che si richiedono per l'esercizio del potere giurisdizionale. Gli episodi di cui si è fatto cenno, infatti, hanno provocato una vivace polemica che ha avuto larga eco nella stampa locale e nazionale; sui muri cittadini con una serie di manifesti; presso il Senato della Repubblica per una interrogazione presentata nel luglio del 1972 dai senatori Sabatini e Specchio.

« Tenuto conto che nella città di Trinitapoli per questi avvenimenti esiste una forte tensione resa ancora più aspra a seguito delle affermazioni contenute nel provvedimento del signor Pretore in ordine alla non esercitabilità del diritto di sciopero; se l'on. Ministro intenda intervenire per risolvere una situazione che diventa ogni giorno più grave e scottante ».

« Inoltre: poichè il vice Pretore onorario della Pretura di Trinitapoli, avv. Michele Di Staso, al quale sono assegnati i giudizi per il pagamento dell'indennità di percorso, è palesemente interessato alla decisione, avendo egli interesse in altre cause vertenti su identiche questioni di diritto, quale difensore di alcune aziende agricole; poichè lo stesso avvocato Di Staso, coinvolto nelle polemiche di stampa in atto, ha minacciato di querelare parte dei lavoratori, che sono attori nei giudizi mentre, viceversa, non ha ancora iniziato procedimento penale nei confronti dei sigg. Luciano e Giulio De Martino, benchè questi siano stati denunciati per numerosi reati a loro carico; se l'on. Ministro non ritenga di dover intervenire perchè il vice Pretore avv. Di Staso si astenga da decisioni in cui non può esprimersi con serenità e distacco ».

PAG. 8 / le regioni

PUGLIA

Interpellanza PCI per i braccianti di Trinitapoli

La locale pretura ha sciolto d'autorità una pacifica assemblea « collaborando » al licenziamento di 13 lavoratori

FOGGIA, 16

I braccianti ed i lavoratori agricoli di Trinitapoli in provincia di Foggia si stanno preparando per il prossimo scontro con il padronato agrario per il rinnovo dei contratti. In questi giorni si sono avute numerose assemblee e riunioni con al centro del dibattito i problemi dei salari, dell'orario di lavoro, della sicurezza del posto, il problema della democrazia, nonché il rispetto degli impegni contrattuali.

Tra la categoria favorevoli consensi ha suscitato la notizia di una interpellanza presentata dai parlamentari del PCI al ministero di grazia e giustizia nella quale si sottolinea l'atteggiamento assunto

dalla pretura di Trinitapoli nei riguardi di 54 braccianti agricoli per una vertenza con la azienda capitalistica De Martino.

L'interpellanza mette in rilievo che in data 23 giugno 72, malgrado il parere contrario espresso dal maresciallo dei carabinieri, ordinò con proprio decreto e senza aver sentito la controparte lo sgombero dell'azienda agricola De Martino, in cui i braccianti in sciopero erano impegnati in una pacifica assemblea, incriminando i 13 lavoratori che partecipavano alla stessa e comunicando i nominativi al datore di lavoro (che non aveva altro modo di identificarli) provocando così

il loro licenziamento in tronco.

Parlamentari comunisti sottolineano la procedura con la quale la pretura di Trinitapoli ha agito e ritenendo che il pretore dott. Schiralli non possa più essere considerato nelle condizioni di serenità e di imparzialità che si richiedono per l'esercizio del potere giurisdizionale. Gli episodi di cui si è fatto cenno, infatti, hanno provocato una vivace polemica che ha avuto larga eco nella stampa locale e nazionale; sui muri cittadini con una serie di manifesti; presso il senato della Repubblica per una interrogazione presentato nel 1972 dai sen. Sabatini e Specchio.

LAVORO

quindicinale democratico di terra di bari

ANNO II — N. 8

Bari, 19 maggio 1973

Trinitapoli

Sotto accusa l'agrario il Pretore e il vice



Non sottoscrissi io l'ordine di cacciare i braccianti dall'azienda dei De Martino-Norante. L'ordine fu dato dal Pretore Dirigente, il dott Schiralli, ed io lo eseguii. Secondo me, i braccianti non stavano commettendo nulla di illecito. Erano riuniti in una pacifica assemblea sindacale. Senza l'ordine del Pretore io non sarei mai intervenuto soprattutto perchè, con tutta probabilità, intervenendo, il reato lo avrei commesso io.

Il maresciallo dei Carabinieri, Porcaro Aquilino con la dichiarazione che riportiamo sopra, ha scisso le proprie responsabilità da quelle del Pretore Schiralli che ordinò di cacciare i braccianti dall'azienda agricola De Martino dove stavano riuniti in assemblea.

SERVIZIO A PAG. 2

il

periodico
foggiano
d'informazione
e di dibattito

punto

di Capitanata

Trinitapoli

Interpellanza del PCI sulle iniziative della Pretura

Dopo aver illustrato ampiamente i fatti, i parlamentari hanno chiesto l'intervento del Ministro di Grazia e Giustizia

I parlamentari del PCI - primo firmatario l'on. Pistillo - hanno presentato, sui recenti fatti di Trinitapoli, una interpellanza al Ministro di Grazia e Giustizia; nella quale fanno il punto della situazione sottolineando i gravi aspetti dell'intera vicenda che deve essere al più presto risolta.

L'interpellanza inoltre pone in risalto la funzione del vice pretore Di Staso e l'esigenza che questi si astenga dal prendere decisioni ch'egli non può adottare trovandosi in una situazione particolare.

I sottoscritti chiedono interpellare il Ministro di Grazia e Giustizia per sapere se,

premesso che davanti la Pretura di Trinitapoli, da tempo pendono vertenze di lavoro promosse da 54 braccianti agricoli contro la azienda agricola « Luciano e Giulio De Martino - Norante », la quale negli ultimi tempi, oltre a gravi episodi di rappresaglia anti-sindacale si è distinta per una sistematica violazione delle leggi in materia di lavoro, in particolare per le leggi sul collocamento della mano d'opera, nonché del contrattato di lavoro so-

prattutto in riferimento all'indennità di percorso mai corrisposta;

che il signor Pretore, Dirigente di detta Pretura, Cons. Dott. Ernesto Schiragli, in più occasione ha dimostrato la propria ostilità nei confronti dei lavoratori, delle loro organizzazioni e dei loro difensori.

Che, in particolare in data 23-6-72, malgrado il parere contrario espresso dal maresciallo dei carabinieri, ordinò con proprio decreto e senza aver sentito la controparte lo sgombero dell'azienda agricola De Martino, in cui i braccianti in sciopero erano impegnati in una pacifica assemblea, incriminando i 13 lavoratori che partecipavano alla stessa e comunicando i loro nominativi al datore di lavoro (che non aveva altro modo di identificarli), provocando, così il loro licenziamento in tronco;

che nella conseguente procedura in base all'art. 28 dello Statuto dei Diritti dei Lavoratori promossa dalla Camera dei Lavoratori di Trinitapoli e dalla Federbraccianti CGIL provinciale di Foggia contro i De Martino, tenne compor-

tamento palesemente parziale in danno dei lavoratori, operando pesanti intimidazioni nei loro confronti e rigettando sistematicamente la maggior parte delle loro richieste istruttorie sino al punto di impedire la discussione orale delle cause e venendo così a limitare il diritto della difesa;

che con le ordinanze emesse in data 22-7-1972, detto pretore trasmise gli atti alla Corte Costituzionale ritenendo anticostituzionale lo Statuto dei diritti dei lavoratori e dichiarando non esercitabile il diritto di sciopero;

tutto quanto sopra premesso i sottoscritti interpellanti ritengono che il dr. Schiragli non possa più essere considerato nelle condizioni di serenità e di imparzialità che si richiedono per l'esercizio del potere giurisdizionale. Gli episodi di cui si è fatto cenno, infatti, hanno provocato una vivace polemica che ha avuto eco nella stampa locale e nazionale; sui muri cittadini con una serie di manifesti; presso il Senato

della Repubblica per una interrogazione presentata nel luglio del 1972 dal senatore Sabatini e Specchio.

Tenuto conto che nella città di Trinitapoli per questi avvenimenti esiste una forte tensione resa ancora più aspra a seguito delle affermazioni contenute nel provvedimento del signor Pretore in ordine alla non esercitabilità del diritto di sciopero;

se l'on. Ministero intende intervenire per risolvere una situazione che diventa ogni giorno più grave e scottante.

Inoltre:

poichè il Vice Pretore onorario della Pretura di Trinitapoli avv. Michele Di Staso, al quale sono assegnati i giudizi per il pagamento dell'indennità di percorso è palesemente interessato alla decisione, avendo egli interesse in altre cause vertenti su identiche questioni di diritto, quale difensore di alcune aziende agricole;

poichè lo stesso avvocato Di Staso, coinvolto nelle polemiche di stampa in atto, ha minacciato di querelare parte dei lavoratori, che sono attori nei giudizi mentre, viceversa, non ancora iniziato procedimento penale nei confronti dei sigg. Luciano e Giulio De Martino, benchè questi siano stati denunciati per numerosi reati a loro carico;

se l'on. Ministro non ritenga di dover intervenire perchè il vice pretore avv. Di Staso si astenga da decisioni in cui non può esprimersi con serenità e distacco,

Nuova sfida della ditta De Martino a tutti i lavoratori di Trinitapoli

CITTADINI, LAVORATORI,

la ditta De Martino, dopo aver fatto iscrivere all'ufficio di collocamento di Trinitapoli ben 40 lavoratrici provenienti da piccoli paesi abruzzesi, l'altro giorno nè ha fatto richiesta per avviarle al lavoro nella propria azienda nonostante che nelle liste di avviamento al lavoro siano iscritti centinaia di disoccupati trinitapolesi.

Sono evidenti lo scopo antisindacale e le finalità provocatorie della richiesta dei fratelli De Martino.

Essi mirano, infatti, da un lato ad acuire la tensione già esistente per creare disordini e disagi nel nostro paese, dall'altro perseguono finalità antisindacali.

Essi, come al solito, intendono servirsi delle donne abruzzesi per non rispettare le condizioni di lavoro e salariali previste dal contratto collettivo Provinciale di lavoro, come massa di manovra in funzione antisciopero. È ora di dire basta alla prepotenza dei De Martino, allo sfruttamento intensivo della manodopera e alla violazione della legge sul collocamento.

Tutta Trinitapoli deve elevare la sua protesta contro tanta arroganza e spezzare i ricatti padronali.

Richiamiamo, pertanto, l'attenzione delle autorità competenti, dell'ufficio provinciale del lavoro, del collocatore comunale, del Maresciallo dei Carabinieri e della amministrazione comunale sulle manovre sopra denunciate e sollecitiamo un loro intervento a difesa della legge sul collocamento, della occupazione e della libertà sindacale dei lavoratori del nostro paese

Lavoratori, vigilate a difesa dei vostri diritti!

La lega braccianti CGIL - CISL - UIL Trinitapoli

Lo Statuto dei Lavoratori non è legge a Trinitapoli

L'infausta decisione con cui circa un anno fa il Pretore di Trinitapoli dott. Ernesto Schiralli ritenne non costituzionale lo Statuto dei Lavoratori ha creato una situazione di profondo disagio nel mandamento. Per i diritti dei Lavoratori, per le leggi sul lavoro, Trinitapoli è diventata terra di nessuno.

Sicuri dell'impunità derivante dall'inapplicabilità della più efficace normativa in materia, gli agrari della zona fanno il bello e cattivo tempo.

FORMENTINI si rifiuta di assumere i braccianti per il tramite dell'ufficio di collocamento di Trinitapoli.

Qualche giorno fa, inoltre, non appena avuta comunicazione della nomina del Delegato d'azienda eletto unitariamente, ha licenziato in tronco 10 lavoratori iscritti alla C.G.I.L., tra cui lo stesso Delegato d'azienda.

COCOLA ha nominato lui il proprio Delegato d'azienda nella persona..... del suo "Caporale".

La SEBI ha rifiutato l'assemblea convocata dal Delegato della CISL.

DE MARTINO, pur di non assumere i braccianti tramite l'ufficio di collocamento, ha posto in esse e una vera e propria serrata.

Si tratta solo di alcuni esempi dell'attacco sferrato dai padroni nei confronti delle conquiste dei lavoratori ed in concomitanza con le agitazioni per il rinnovo del Contratto reso possibile della circostanza che Trinitapoli è l'unico mandamento della Repubblica Italiana in cui lo Statuto dei Lavoratori non esiste e non opera.

La Federbraccianti CGIL denuncia alla popolazione, alle Autorità civili e politiche, alle organizzazioni sindacali tutte, questo grave e insostenibile stato di cose invitando chi di competenza ad intervenire per farlo cessare e per ristabilire l'ordine e la legalità.

Invita i lavoratori alla vigilanza contro le provocazioni padronali e li chiama alla mobilitazione e alla lotta per la tutela dei propri diritti, per la difesa delle proprie conquiste e per piegare la resistenza e la prepotenza degli agrari e dei padroni nella stipula del nuovo contratto.

La Federbraccianti C.G.I.L.

Nelle pagine che seguono
il Testo integrale della ordinanza del 22-7-72
del Pretore di Trinitapoli



PRETURA DI TRINITAPOLI

PROCEDIMENTO SPECIALE

N. 170/72 R.A.C.

tra

1) CAMERA DEL LAVORO PROVINCIALE DI FOGGIA C.G.I.L. in persona del Segretario Responsabile Donato Fragassi.

2) FEDERBRACCIANTI PROVINCIALE DI FOGGIA in persona del Segretario Responsabile Giuseppe Iannone.

3) CAMERA DEL LAVORO DI TRINITAPOLI in persona del Segretario Responsabile Dott. Arcangelo Sannicandro, tutte elettivamente domiciliate in Trinitapoli in Corso Trinità n. 45, presso lo studio legale del Dott. Arcangelo Sannicandro che le rappresenta e difende unitamente all'Avv. Gaetano Volpe, all'avv. Pasquale Losito e al Dott. Proc. Enzo Augusto

contro

AZIENDA AGRICOLA « DE MARTINO NORANTE LUCIANO E GIULIO » in persona dei Sigg. DE MARTINO NORANTE GIUSEPPE e DE MARTINO NORANTE FRANCESCO PAOLO, rapp.ti e difesi dall'avv. Giuseppe SALERNO.

OGGETTO: ricorso ex art. 28 Legge 20.5.1970 n. 300

IL PRETORE

a seguito delle deduzioni delle parti, osserva che prima di esaminare la vertenza nel merito e di accertare la fondatezza o meno delle richieste delle parti, è necessario premettere alcune considerazioni in ordine alla eccezione, proposta dai resistenti, della illegittimità costituzionale dell'art. 28 della legge 20 Maggio 1970 n. 300. Ciò perché, ovviamente, la risoluzione di tale eccezione costituisce una questione che è pregiudiziale ad ogni altra.

Orbene, a tal fine, il Pretore ritiene di doversi soffermare brevemente sulla esposizione dei fatti sì come i ricorrenti hanno sostenuto essersi svolti nell'azienda di pertinenza dei resistenti, e come costoro, a loro volta, li hanno invece ricostruiti. Assumono ordunque nel ricorso del 1° Luglio 1972 le Camere del Lavoro Provinciale di Foggia, e Comunale, di Trinitapoli, e la Federbraccianti Provinciale di Foggia che nei giorni immediatamente precedenti, nell'azienda dei De Martino erano accaduti dei gravi fatti lesivi del diritto dei lavoratori di svolgere una libera attività sindacale e del sindacato stesso di espletare la sua attività istituzionale. Infatti i dirigenti di essa azienda si erano rifiutati di iniziare le trattative per il rinnovo del C.C.N.L.; non avevano riconosciuto il diritto dei lavoratori a riunirsi in assemblea e si erano rifiutati, poi, di corrispondere la retribuzione relativa al tempo occupato in assemblea; che il giorno 23 giugno avevano chiesto ed ottenuto l'intervento della polizia per far sgomberare l'azienda dai lavoratori che erano riuniti in assemblea, e licenziato poi i tredici operai appunto rinvenuti in assemblea con lo specioso motivo della pendenza di un procedimento penale a loro carico; nei giorni 26 e 28 successivi avevano richiesto un novello intervento della Polizia ed il 28 stesso poi, allorché i lavoratori, aderendo all'invito del Capitano dei CC., si erano determinati a ritornare al lavoro, avevano proceduto al licenziamento in tronco, dato peraltro verbalmente, per tutti; avevano infine pronunciato sempre minacce nei confronti dei lavoratori in agitazione ed in particolare del delegato d'azienda nonché parole irrispettose ed offensive nei confronti dei dirigenti il Sindacato.

A loro volta, poi, i dirigenti dell'azienda agricola De Martino Norante Luciano e Giulio, in persona dei Sigg. De Martino Norante Giuseppe e De Martino Norante Francesco Paolo, replicano nella comparsa di risposta, precisando che nessuna limitazione o repressione della libertà e delle attività sindacale o della libertà di sciopero essi hanno messo in opera. Assumono che il giorno 17 giugno i lavoratori occupati alla raccolta delle pesche avevano chiesto ed ottenuto de plano di potersi riunire in assemblea, che lo avevano fatto non ostacolati e senza incidenti e che la relativa ora era stata regolarmente retribuita; che invece, il giorno 20 successivo si era avuta improvvisamente una sospensione immediata del lavoro in azienda perché si era pretesa una contestuale accettazione e sottoscrizione di un contratto aziendale senza concedere la possibilità neppure di rendersi conto del suo contenuto; che, al rifiuto conseguente, i lavoratori avevano indetto una assemblea permanente, la quale non è prevista dalla legge e, nel corso della quale, avevano impedito agli altri dipendenti, che lo volevano, di lavorare; che non avevano permesso di recuperare trecento casse di pesche raccolte in precedenza e lasciate sul terreno; che molti altri lavoratori si

erano risentiti per l'impedimento subito di lavorare per cui spontaneamente si erano recati dai Carabinieri a denunciare il fatto; che, in conseguenza, i Carabinieri avevano ritenuto di poter intervenire ed erano intervenuti facendo sgomberare l'azienda nel pomeriggio del giorno 23 giugno e denunciando poi i lavoratori rinvenuti ai sensi dell'art. 508 Cod. Pen.; che nonostante ciò, il giorno successivo altra assemblea permanente era stata indetta e questa volta nel pescheto, e durante la quale i lavoratori si spostavano di pianta in pianta per ostacolare ed impedire, a coloro che lo volevano, di lavorare; che il giorno 25 successivo a richiesta dei lavoratori era stato concesso ad essi un locale per l'assemblea ed infatti in esso si erano riuniti ma di fatto occupando l'azienda nella quale avevano spadroneggiato di notte e di giorno, facendo ciò che volevano e facendo affluire anche altri operai che in azienda non lavoravano; che in conseguenza essi dirigenti avevano licenziato i tredici operai denunciati dai Carabinieri come che responsabili di un reato commesso ai danni della azienda stessa ed avevano licenziato poi gli altri operai essendo finite, perché andate a male a causa del mancato raccolto in tempo opportuno, le pesche per esportazione.

Sicché in definitiva e, ripetesi, senza entrare nel merito dei fatti, sono stati evidenziati dei fatti che costituiscono degli abusi, ed anche gravi, commessi dal datore di lavoro, De Martino, in danno dei lavoratori dipendenti e dagli stessi lavoratori in danno dell'azienda De Martino.

I dirigenti di quest'ultima infatti risultano, secondo la denuncia di cui al ricorso, avere violato le libertà sindacali e di sciopero dei lavoratori, rifiutandosi di aderire alle trattative per il rinnovo del C.C.N.L., non riconoscendo le assemblee liberamente e ritualmente convocate e tenute; invocando ed ottenendo l'intervento della forza pubblica per far cessare le assemblee, ed infine licenziando prima i tredici operai per un motivo non contemplato dalle vigenti disposizioni legislative e comunque chiaramente per rappresaglia sindacale e poi licenziandone altri cinquanta senza alcun motivo ed oralmente.

I lavoratori, invece, secondo l'accusa contenuta nella comparsa di risposta, avrebbero improvvisamente ed ingiustificatamente messo su uno sciopero occupando poi l'azienda, impedendo a chi lo voleva di lavorare, facendo andare a male le pesche già raccolte, spadroneggiando di notte e di giorno nell'ambito dell'azienda sotto l'etichetta di una illegale assemblea permanente e provocando lamentele non soltanto di essi dirigenti ma anche degli altri lavoratori.

Quindi fatti costituenti abuso commessi dagli uni in danno degli altri e fatti costituenti abuso degli altri in danno dei primi. Quindi violazioni ed attentati alla libertà ed alla attività sindacale dei lavoratori, da parte del datore di lavoro; violazione ed attentati alle libertà private ed alla libertà del lavoro commessi in danno del datore di lavoro De Martino e di altri lavoratori.

Un abuso quindi e di fronte, un altro abuso.

Soffermando l'attenzione su tale iniziale aspetto della vertenza, il Pretore si domanda quali rimedi urgenti avevano le parti per far cessare gli abusi rispettivamente denunciati. Perché se è vero che abusi ci siano stati, cioè, in sostanza violazione di legge, è opportuno esaminare quali rimedi, legali e legittimi, le parti avevano per legge per far cessare questi abusi, immediatamente.

I De Martino hanno invocato un rimedio di carattere penale inoltrando istanze ai Carabinieri. Ed infatti hanno ottenuto che i Carabinieri, a seguito di un decreto del Pretore che ravvisava nel comportamento dei lavoratori la violazione del fatto di cui all'art. 508 Cod. Pen. hanno provveduto allo sgombero dell'azienda eseguendolo nel pomeriggio del giorno 23.6., previa identificazione dei lavoratori che la occupavano; ed infatti gli operai che occupavano sono stati denunciati poi al Magistrato ed a carico loro è stato iscritto un procedimento penale. Ma con tutto ciò, essi De Martino, nulla, ai fini di una cessazione immediata dell'abuso, hanno concluso ed ottenuto, perché secondo il loro stesso dedotto, i lavoratori, il giorno successivo sono ritornati nell'azienda ed hanno ripreso la loro abituale assemblea permanente.

Quindi attingendo in via penale, nessun risultato concreto ed immediato i De Martino hanno ottenuto. E' vero, si è instaurato, a loro dire, un procedimento penale, ma questo, poiché seguirà il suo iter normale è privo di una efficacia immediata.

Peraltro sarebbe stato impossibile agire in via civile con le normali procedure, anche se speciali, perché gli atti dovevano essere notificati ai lavoratori e questi — operazione molto difficile — dovevano essere prima individuati e poi reperiti; e quand'anche tutto ciò fosse avvenuto, come individuazione e reperimento dei destinatari e recepimento degli atti da parte degli stessi, bisognava attendere la comparizione delle parti, ed il provvedimento del Magistrato e poi la notifica del provvedimento e poi la precettazione e poi, finalmente, l'esecuzione. Senza contare che tutto ciò poteva risultare decisamente frustrante perché altri operai, nel frattempo, si potevano reimmettere nell'azienda e potevano iniziare, per loro conto, una nuova serie di abusi, sì come denunciati. E quindi anche contro costoro bisognava iniziare di nuovo la procedura, una nuova serie di atti e così via sino all'infinito o quasi.

Oltre tali vie la penale — con nessun esito — e la civile — lunga, dispendiosa e dall'esito molto incerto, se non addirittura nullo in partenza — al datore di lavoro non è dato intraprendere. E va notato infine, che queste azioni sono possibili solo contro determinate persone, mentre, poiché nella specie si tratta di azioni sindacali, nessuna sarebbe possibile intentare contro i sindacati che di quegli abusi possono essere gli organizzatori ed i fautori. Al contrario, invece, contro gli abusi del datore di lavoro, i lavoratori e per essi le organizzazioni sindacali, hanno la possibilità di una azione rapida, efficace, con effetto immediato, facile, senza spese, quale è predisposta dall'art. 28 delle Legge 20.5.1970 n. 300. Non v'è bisogno né di denunce penali, né di azioni civili: è sufficiente un ricorso, poche righe, in carta semplice, una inchiesta sommaria ed, al massimo entro due giorni (ove è possibile) il Pretore deve far cessare l'abuso; e se il datore di lavoro non adempie, immediatamente scatta la condanna ai sensi dell'art. 650 Cod. Pen.

Nessun rimedio efficace adunque per il datore di lavoro, in caso di abusi, come quelli denunciati, da parte dei lavoratori e degli organizzatori sindacali che li sostengono; immediata azione, dalla altissima efficacia invece in caso di abusi da parte del datore di lavoro ai danni dei lavoratori. Ed è appunto in questa differenza di trattamento, di tutela giudiziaria che il Pretore rileva, facendo propria la eccezione dei convenuti, un motivo di illegittimità costituzionale dell'art.28 della Legge 20.5.1970 n. 300.

Sancisce, invero l'art. 3 della Costituzione: « tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla Legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali ».

E' noto ed è pacifico — secondo dottrina e giurisprudenza — che la dettata eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge si riferisce sia all'attribuzione ad essi di diritti, e quindi dal punto di vista sostanziale, sia all'attribuzione ad essi del potere di azionare tali diritti, e quindi da un punto di vista di richiesta di tutela. E' noto ed è pacifico — secondo dottrina e giurisprudenza — che la eguaglianza dei diritti, nel senso testè spiegata, è affermata con riferimento ai singoli cittadini ed ai gruppi di cittadini, liberamente associati, che perseguono i fini sociali, economici e politici garantiti dalla stessa Costituzione.

Ebbene l'art. 28 della Legge 300/1970 si addimostra decisamente fonte di notevoli disuguaglianza e quindi è in pieno contrasto con il predetto art. 3 della Costituzione.

Si tenga conto che il rapporto di lavoro è unico e che ad esso partecipano due soggetti: il datore di lavoro ed il lavoratore. Ciascuno spalleggiato dalle proprie organizzazioni, imprenditoriali per il primo, sindacali per il secondo. In questo rapporto di lavoro, che è unico, può sorgere, come sorge, una qualche incrinatura, della quale è causa, ovviamente, o il datore di lavoro o il lavoratore. Ebbene il lavoratore ed i sindacati che lo spalleggiano hanno in forza dell'art. 28 in esame una valida, efficace, tempestiva, immediata difesa dei propri interessi.

Non così invece il datore di lavoro.

Non il datore di lavoro personalmente e singolarmente considerato, il quale deve ricorrere, di fronte a qualche incrinatura del rapporto causato dal lavoratore, o ad azioni penali, inefficaci a riportare l'equilibrio con prontezza nell'azienda, o ad azioni civili, lunghe e dispendiose, o dall'esito decisamente incerto.

Non le associazioni imprenditoriali o, comunque, di categoria, cui appartiene il datore di lavoro le quali, sarebbero — al contrario delle associazioni sindacali che sostengono i lavoratori — decisamente prive di ogni potere di azione.

L'eguaglianza di tutti i cittadini o dei gruppi di cittadini, di fronte alla lesione dello stesso bene giuridico quale è il rapporto di lavoro, non è qui realizzata, perché l'art. 28 in esame attribuisce poteri di azione solo ai lavoratori ed alle loro associazioni sindacali, e nessun potere ai datori di lavoro ed alle loro organizzazioni di sostegno.

Ma non soltanto in questo contrasto ed in queste disuguaglianza di trattamento dei cittadini, è la illegittimità costituzionale della norma ma anche in numerosi altri contrasti e disuguaglianza di trattamento.

Infatti recita la disposizione di un esame: « ... su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali ... », e con ciò viola ancora una volta il principio della uguaglianza sancita dall'art. 3 della Costituzione e della libertà di associarsi in sindacati, sancita dall'art. 39 della stessa Costituzione. Dunque: possono adire il Pretore, per le note difese delle libertà sindacali dei lavoratori, soltanto gli organismi locali delle associazioni

sindacali nazionali, mentre invece non possono farlo gli organismi locali delle associazioni sindacali *non nazionali*. Sicché un sindacato, per esempio a base regionale, no; a base provinciale, e neppure, a base comunale, men che mai poi e così via. Sicché se in una qualsiasi unità lavorativa il 99% dei lavoratori si organizza in sindacato autonomo, non inquadrato nelle associazioni sindacali nazionali, non avrà la possibilità, tale sindacato, di adire il Pretore, mentre quell'uno per cento di iscritti in un sindacato nazionale, darà la possibilità a quest'ultimo di promuovere l'azione. E se poi i lavoratori, tutti o in parte, non sono inquadrati in alcun sindacato, né su base nazionale, né su altra base, non avranno diritto a tutela alcuna.

Ciò porta di conseguenza che il lavoratore, al fine di sentirsi tutelato e protetto dagli eventuali abusi del datore di lavoro, è costretto ad iscriversi ed accettare necessariamente il sindacato nazionale ed a rifuggire da altri, autonomi, locali, o comunque non a base nazionale, che sente più aderenti alle proprie aspirazioni ma che non potrebbero assisterlo. E così la libertà di liberamente associarsi in sindacati, di cui all'art. 39 della Carta Costituzionale subisce una brusca deroga.

Non solo ma l'art. 28 in esame ha anche un altro motivo di disuguaglianza, ipotizzabile allorché in una determinata azienda si verifica la seguente situazione: due o più gruppi diversi di lavoratori, riuniti o no in sindacati, agiscono ma in contrasto fra di loro. Ebbene qualora l'un gruppo commetta degli abusi ai danni dell'altro gruppo, questo non ha possibilità di difesa alcuna di fronte alla legge? Nel caso di specie, si assume nella comparsa di risposta, vi erano nell'azienda De Martino due gruppi di lavoratori in contrasto tra di loro: uno voleva scioperare, l'altro voleva lavorare. Il primo impediva, anche se senza violenze fisiche e morali, al secondo di lavorare e cioè di esercitare il suo diritto al lavoro e con ciò commettendo un palese abuso. Ebbene mentre il primo ha avuto la possibilità di far valere le sue ragioni innanzi al Pretore allorché si è ritenuto lesa del comportamento dei De Martino, l'altro — quello degli operai che volevano lavorare — non ha avuto la stessa possibilità allorché è stato lesa dal comportamento degli altri lavoratori. Eppure anche quelli che volevano lavorare tentavano di realizzare la libertà loro accordate dalla Costituzione.

Peraltro si pensi a due associazioni sindacali che agiscano in una qualsiasi azienda e delle quali l'una richiede dal datore di lavoro determinate realizzazioni mentre l'altra delle diverse e contrastanti realizzazioni. Ebbene ove il datore di lavoro accorda alle richieste di una di esse, per ciò stesso si pone in contrasto e quindi in atteggiamento antisindacale nei confronti dell'altra, le cui richieste di realizzazioni non sono state ascoltate. E così che in ogni caso il datore di lavoro si troverà in posizione sfavorevole e l'altra organizzazione non avrà il potere di far valere le proprie ragioni o per lo meno di intervenire ad adiuvandum il datore di lavoro nel giudizio instaurato.

Ma oltre questi motivi già illustrati, altri ancora, ad avviso del Pretore, ve ne sono di illegittimità dell'art. 28 nei confronti di norme della Costituzione.

Ed infatti ancora in relazione all'art. 3 della Suprema Corte vi è un altro e diverso aspetto della disuguaglianza dei cittadini.

Infatti se è vero che l'art. 28 più volte menzionato tutela il diritto dei

lavoratori ad esercitare liberamente l'attività sindacale, anche concretantesi in forme di sciopero; se è vero che tale diritto è sacro ed inviolato, è anche vero che vi sono altri diritti del cittadino egualmente importanti, egualmente sacri, egualmente previsti dalla Costituzione, ma che non sono tutelati, neppure nella forma energica e concreta e tempestiva con cui sono tutelati i primi. Si pensi a tutti i diritti sanciti nella parte prima della Costituzione, ebbene per nessuno di essi è prevista una forma di garanzia così immediata ed efficace quale quella assicurata dall'art. 28 al solo esercizio del diritto sindacale del lavoratore. Neppure quella alla libertà individuale.

Tutto ciò crea indubbiamente una situazione di disquilibrio con piena violazione del principio di eguaglianza dei cittadini.

Ma se ciò sul piano sostanziale, altre forme di disquilibrio sul piano processuale, sono da rilevare.

Il Codice di Proc. Civile invero dà prescrizioni precise per chi, ad es. voglia proporre una domanda giudiziale (art. 163 e seguenti), si richiede infatti l'indicazione precisa del nome, cognome e residenza dell'attore. Indicazione precisa tanto che la citazione è nulla se manca taluno di detti requisiti o risulta assolutamente incerto.

Orbene L'art. 28 L. 300/1970 pone i sindacati in una situazione privilegiata nei confronti di tutti gli altri cittadini, perché autorizza la proposizione della domanda ad enti ed in una forma tale da consentire senz'altro l'anonimato: e quindi essa norma la fonte prima della incertezza vietata dalla legge, per gli altri.

Infatti l'azione è data agli « organismi locali delle associazioni sindacali nazionali ».

Che significato ha il termine « organismi »?

Si legge in un qualsiasi dizionario della lingua italiana: « opera od istituto » ovvero « gli organi » di tale opera od istituto.

In quale senso è adoperato nell'art. 28 in esame?

Nel primo senso? Ed allora quali sono le opere ed istituti sindacali locali e non locali? L'art. 39 della Costituzione prevede l'obbligo della registrazione per i sindacati, sicché, fino a quando tale obbligo non ha pratica attuazione, non è dato conoscere quali siano gli « organismi » né locali né centrali dei sindacati e quindi vi è assoluta incertezza. Anche perché, in forza ed in conseguenza di tale incertezza possono sorgere abusi a danno della serietà dell'azione giudiziaria e della libertà dei cittadini, nel senso che possono agire anche degli organismi fasulli. Non è da escludere infatti che taluno inventi un organismo locale che non è mai esistito: lo metta su, lì per lì, apra un locale, innalzi una targa ed inventi una sigla: un organismo così è sorto e la Giustizia deve porsi al suo servizio ed un cittadino, quale un datore di lavoro, viene a trovarsi così alla mercé di un inqualificabile sedicente sindacato.

Che se poi il termine « organismi », è riportato nel senso di « organi » dell'opera o dell'istituto, allora maggiormente si appalesa il contrasto e la disuguaglianza con tutti gli altri « organi » che dalla Legge sono dichiarati capaci di agire in giudizio. Per l'art. 75 Cod. proc. civ., le persone giuridiche (ed i sindacati dovrebbero essere persone giuridiche art. 39 Costituzione) stanno in giudizio per mezzo di chi le rappresenta a norma di legge o dello Statuto: orbene qual'è la legge o lo statuto che indichi le persone, rappresentanti dei sindacati, autorizzato a stare in giudizio? Ancora per l'art. 75

c.p.c. e per l'art. 36 C.C., le associazioni non conosciute come persone giuridiche (allo stato in cui trovansi i sindacati) stanno in giudizio per mezzo delle persone alle quali per accordo degli associati è conferita la presidenza o la direzione o, come per i sindacati, la segreteria. Ma se è così, quale certezza e sicurezza circa l'effettivo mandato conferito al Segretario di questo o quel Sindacato, si ha in casi del genere? Un tizio qualsiasi può qualificarsi segretario di un tale organismo, un certo numero di associati o di sedicenti tali, conferma la circostanza ed il gioco è fatto: le porte della Giustizia devono spalancarsi ed il datore di lavoro è tratto sul banco degli accusati.

Né ai fini della eliminazione di ogni dubbio od incertezza possono essere prese in considerazione eventuali certificazioni attestanti appunto le qualifiche denunziate, e rilasciate da organismi gerarchicamente superiori, sia perché non c'è alcuna legge che attribuisce a codesti, potestà certificativa, sia perché potrebbe ripetersi per l'organismo superiore lo stesso discorso di dubbio e di incertezza fatto per quello inferiore.

Del resto nel caso in esame, gli stessi ricorrenti offrono una dimostrazione della incertezza e della possibilità di abusi da parte dei cosiddetti organi degli organismi sindacali. Nella prima facciata del ricorso si nota che era stato dattiloscritto il nome di Capodivento Orazio, come segretario della Camera del Lavoro di Trinitapoli. Poi tale nome è stato cancellato (ma non in modo che non possa leggersi) e sostituito con quello, scritto a penna, di « Dott. Arcangelo Sannicandro ». Ond'è che viene da domandarsi: chi è il vero segretario, il Capodivento od il Sannicandro? E se è il primo perché è stato sostituito dal secondo, e se è il secondo perché è stato scritto il nome del primo? Ne è a pensare ad un qualche involontario errore, perché il Dott. Sannicandro si è firmato anche come difensore, nel ricorso, quindi anch'egli ha contribuito alla stesura del ricorso stesso. Ed è possibile che non conoscesse che proprio lui medesimo è il Segretario della Camera del Lavoro Locale? Ecco una dimostrazione della disinvoltura e della facilità, con cui, a piacimento, si inventano nomi e cariche, si sostituiscono persone e situazioni. A dispetto di ogni cittadino che deve indicare i propri requisiti senza la possibilità di alcuna incertezza.

E poi per l'art. 38 Cod. civ. i rappresentanti delle associazioni non persone giuridiche rispondono per le obbligazioni assunte e quindi eventualmente anche per il rimborso delle spese del giudizio, « personalmente e solidamente ». L'incertezza e la disuguaglianza, autorizzata dall'art. 38 in esame, è maggiore ove si consideri che se tali persone, allorché agiscono in nome dei sindacati, si limitano ad indicare solo i loro nomi e cognome, possibilità di esecuzione coattiva nei loro confronti non c'è. Così, per quanto riguarda la presente fattispecie, i signori Donato Fragassi, Giuseppe Jannone e Dott. Arcangelo Sannicandro, possono anche meritare credito per le qualifiche loro attribuitesi, ma chi, in pratica sono? Come eseguire nei loro confronti eventualmente le condanne per il rimborso delle spese? Ecco l'incertezza di cui è portatore l'art. 28 in esame in contrasto con la certezza richiesta per tutti gli altri cittadini e quindi in contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

Ma un altro elemento di notevole incertezza, anzi, rectius, di confusione, è dato dal termine « locale » usato nella norma in esame. Nel significato comune della espressione « organismo locale » deve essere inteso quel sin-

dacato che esplica la sua funzione istituzionale nel territorio nell'ambito del quale è accaduto il fatto lamentato. Ebbene, nel caso in specie, l'azione è stata proposta dalla Camera del Lavoro di Trinitapoli, ed esattamente perché essa agisce sul territorio, di Trinitapoli, nel quale è accaduto il fatto antisindacale. E' stata altresì proposta dalla Camera del Lavoro Provinciale di Foggia e dalla Federbraccianti Provinciale di Foggia, ed esattamente, perché l'accaduto s'è verificato nell'ambito del territorio della Provincia di Foggia, nella quale esse agiscono. Ma se fosse stata proposta anche da un organismo regionale, egualmente ci sarebbe stata esattezza perché il fatto è accaduto nell'ambito della Regione, e se da un organismo Centrale, anche, perché l'episodio s'è verificato nel territorio nazionale, sul quale esso ha giurisdizione. Sempre e dovunque e comunque, insomma, spunta un organismo locale e tutti anzi possono dirsi locali, così la Giustizia perde ogni sua serietà ed il cittadino trovasi sbalottolato fra le convergenti richieste.

Altro elemento di disuguaglianza innanzi alla Legge è questa: qualsiasi provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, perché possa avere efficacia immediatamente esecutiva, deve essere munito, di volta in volta, di apposita clausola la quale (art. 282, 482, 642, 648 C.P.C.) è concessa o perché la domanda è fondata su prova scritta, o perché vi è pericolo nel ritardo. Ma non è che, in presenza di uno solo o di entrambi di tali requisiti, la clausola deve essere concessa, perché il Giudice può anche degnarla. Ed anche in quei casi, in cui per legge essa deve essere concessa (cpv. art. 282), in presenza di particolari motivi, può anche non essere concessa. Ed ancorché sia stata concessa, la clausola, dallo stesso Giudice o da altro Giudice ritualmente chiamato a conoscere la controversia, può essere revocata (art. 283, 351, 649, ecc. C.P.C.).

I provvedimenti invece emessi ai sensi dell'art. 28 Legge 300/1970, sia quello emesso dal Pretore, sia la sentenza emessa dal Tribunale, sono, ipso facto, muniti di clausola di immediata esecuzione, ricorra o no, il presupposto della prova scritta o del periodo nel ritardo; che anzi l'efficacia esecutiva del provvedimento emesso dal Pretore non può essere revocata sino alla sentenza emessa dal Tribunale e questa stessa poi, anche se di primo grado, è pur essa e sempre munita di clausola.

Ognuno così può constatare il privilegio assoluto concesso alle istanze dei sindacati e la conseguente disuguaglianza, per tutti gli altri cittadini che ne deriva.

Un ultimo contrasto, infine, è dato rilevare tra l'art. 28 in esame e la Costituzione ed è quello che si ricava dall'esame dell'art. 40. Quest'ultimo sancisce che « il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano », cioè secondo le direttive e le indicazioni, anche limitative, imposte dalle leggi che sarebbero state emanate. Ciò vuol significare che finché non vengano emanate tali leggi, il diritto di sciopero non è esercitabile, come non è pensabile che possa avanzare il treno, se manchino le rotaie dalle quali sia regolata la sua marcia. La locomotiva c'è, è pronta, è potente, ma non può avanzare.

Orbene, poiché sino ad oggi non è stata promulgata alcuna legge che «regoli» lo sciopero, esso non è esercitabile.

Né è a pensarsi che possono essere ritenute norme regolatrici le disposizioni di cui agli art. 502, 505 Cod. Pen., perché, se così fosse, l'art. 40 Cost. avrebbe precisato così: «nell'ambito delle leggi che già lo regolano». In secondo luogo perché pare assurdo che la Costituzione che è antifascista, possa invocare a tutela di un istituto prettamente democratico e quindi anch'esso antifascista, delle norme che sono ritenute fasciste. Ed infine perché quelle disposizioni non regolano affatto lo sciopero, non precisano cioè quando ed in che modo essa va proclamato ed attuato, con quali garanzie per la libertà altrui: esse infatti si limitano solo a dare diverse qualificazioni dello sciopero (contrattuale e non, di protesta, di solidarietà, contro la P.A.) ma non a regolarlo.

Quindi allo stato secondo il disposto di cui all'art. 40 della Costituzione, lo sciopero non è esercitabile. Ed in contrasto a questo supremo dettato si pone l'art. 28 che richiede la punizione del datore di lavoro quando impedisce o limita l'esercizio del diritto di sciopero. Cioè in altri termini, per l'art. 28 lo sciopero è perfettamente esercitabile, mentre per la Costituzione non è esercitabile.

Per tutte le considerazioni fin qui svolte pare al Pretore che sussistano sufficienti elementi perché la eccezione proposta dai resistenti, fatta propria con altre questioni dall'Ufficio, circa il contrasto dell'art. 28 della Legge 20/5/1970 n. 300 con gli art. 3, 39 e 40 della Costituzione, possa ritenersi non manifestamente infondata. Pertanto va ordinata la sospensione della presente procedura e gli atti vanno rimessi alla Corte Costituzionale.

P. Q. M.

IL PRETORE DI TRINITAPOLI

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87; DICHIARA non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'articolo 28 della Legge 20 marzo 1970 n. 300 con gli articoli 3, 39 e 40 della Costituzione.

Ordina la sospensione del presente procedimento e la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale. Ordina che a cura della Cancelleria la presente ordinanza venga notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri nonché comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Così deciso in Trinitapoli il 22 luglio 1972.

IL PRETORE - Dott. E. SCHIRALLI.

Il Cancelliere - De Zio.

Depositata in Cancelleria, oggi 22/7/1972.

Sancita dalla Corte costituzionale la legittimità delle principali norme

Le sentenze sullo Statuto nuovo successo democratico

Respinti gli attacchi all'art. 19 sul riconoscimento delle rappresentanze sindacali aziendali - Riconosciuta la forza rappresentativa delle confederazioni

Dichiarazione di Lama

Il compagno Luciano Lama, segretario generale della Cgil, ha rilasciato la seguente dichiarazione:

«Ho preso atto con grande soddisfazione delle recenti sentenze della Corte Costituzionale che hanno ritenuto infondate le questioni di costituzionalità sollevate da alcuni giudici e concernenti alcune norme fondamentali dello Statuto dei lavoratori.

La Corte ha giustamente sottolineato che il legislatore con l'articolo 19 ed altri dello Statuto, che riconoscono particolari prerogative alle Confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, al fine della costituzione delle rappresentanze aziendali, ha compiuto una scelta consapevole e ragionata. Tale scelta in effetti contribuisce con la valorizzazione delle Confederazioni più rappresentative a garantire una maggiore unità degli organismi sindacali aziendali, impedendo il sorgere di sindacati di disturbo, spesso di

emanazione padronale e quindi contrari agli interessi dei lavoratori stessi.

La Corte inoltre ha sottolineato che la tutela contro la repressione antisindacale è costituzionalmente legittima perché riguarda l'esercizio della libertà e dell'attività sindacale ed è inserita in modo qualificante nel filone dei provvedimenti assunti dal legislatore intesi a riequilibrare la posizione delle parti nell'ambito del rapporto di lavoro.

Queste sentenze della Corte Costituzionale contribuiscono nel modo più autorevole a consolidare il processo di evoluzione e trasformazione della nostra legislazione sul lavoro verso quegli obiettivi di sviluppo democratico che le organizzazioni sindacali costantemente perseguono, con la consapevolezza di servire, nel quadro dei principi costituzionali, l'interesse dei lavoratori, della intera collettività e dello sviluppo economico e sociale del Paese».



Finito di stampare
il 26 marzo 1974
dalla Dedalo litostampa in Bari